

PRG



CITTA' DI TORINO

PROGETTO PRELIMINARE

Dicembre 2025

titolo documento

**Relazione illustrativa relativa
all'Adeguamento al PPR**

codice documento

R04-00-00

Il sindaco

Stefano Lo Russo

**L'assessorato P.R.G., Urbanistica, Edilizia privata,
Coordinamento grandi progetti, Grandi Infrastrutture
nel Settore Trasporti**

Paolo Mazzoleni

**Progetto a cura del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia
Privata**

Direttrice: arch. Emanuela Canevaro

Responsabile del Procedimento
Servizio Nuovo Piano Regolatore: arch. Daniela Cevrero

Con il contributo di

Tutti i dipartimenti della Città di Torino
Politecnico di Torino
Città Metropolitana di Torino, Direzione Azioni Integrate con
gli EE.LL.,
Unità Tutela del Territorio

**Con il supporto
operativo di**

INFRA.TO
infrastrutture per la mobilità

INDICE

1. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)
 - 1.1 Strategie, finalità e obiettivi del PPR
 - 1.2 La struttura del PPR

2. IL PPR E IL COMUNE DI TORINO
 - 2.1 Strategie e politiche del paesaggio - ambito e unità di paesaggio
 - 2.1.1 AMBITO DI PAESAGGIO
 - 2.1.2 AMBITO DI PAESAGGIO N. 36
 - 2.1.3 UNITA' DI PAESAGGIO (UP)
 - 2.1.4 MACROAMBITO
 - 2.2 Obiettivi e linee di azione
 - 2.3 Beni e componenti paesaggistiche

3. ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPR
 - 3.1 Obiettivi del PRG e coerenza con le strategie e obiettivi del PPR
 - 3.2 Adeguamento degli elaborati del prg al PPR
 - 3.3 Le nuove Tavole di Piano
 - 3.3.1 Tavola T08-Beni Paesaggistici
 - 3.3.2 Tavola T09-Componenti Storico-culturali
 - 3.3.3 Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche
 - 3.3.4 Tavola T12-Carta della Sensibilità Visiva
 - 3.3.5 Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco
 - 3.3.6 Tavola T14-Rete ecologica comunale
 - 3.3.7 Tavola T15-Aree di potenziale interesse archeologico e paleontologico
 - 3.4 La modifica degli elaborati di Piano
 - 3.5 La modifica normativa

4. SCHEDE DI VERIFICA PER L'ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPR

Tabella I. Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del catalogo per i beni ex artt. 136 e 157 del D.lgs 42/2004 e le previsioni della variante

Tabella II. Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e le previsioni della variante

1. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

1.1 Strategie, finalità e obiettivi del PPR

Nell'ambito delle attività di revisione generale del Piano Regolatore Generale (PRG), un ruolo fondamentale è assunto dal processo di adeguamento dello strumento urbanistico ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, delle Norme di Attuazione (NdA) del PPR, "Adeguamento del PPR", gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale devono essere conformati al PPR entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione.

Il PPR, in coerenza e sinergia con il Piano Territoriale Regionale (PTR), costituisce il principale riferimento per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici orientati a uno sviluppo sostenibile del territorio, basato sul miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale.

Gli obiettivi generali del PPR sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e al rafforzamento dell'identità culturale dei luoghi, contribuendo altresì all'attrattività della Regione e alla sua competitività nelle reti globali.

Il Piano Paesaggistico Regionale descrive il paesaggio piemontese nei suoi caratteri identitari, al fine di garantirne la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la regolazione, individuandone i valori fondamentali e le principali criticità. Il PPR definisce misure di tutela che i piani locali devono adottare al fine di trasformare il riconoscimento dei valori paesaggistici in disposizioni normative aventi incidenza diretta o indiretta sui processi di trasformazione del territorio.

Tali misure derivano dal Sistema delle strategie e degli obiettivi contenuto nell'Allegato A alle NdA, che rappresenta il riferimento fondamentale per le scelte di governo del territorio regionale.

Il Sistema delle strategie e degli obiettivi del PPR, descritto nell'Allegato A alle NdA e nella Tavola P6 "*Strategie e politiche per il paesaggio*", costituisce il quadro di riferimento per le politiche territoriali e si articola nelle seguenti cinque strategie:

1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio;
2. Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica;
3. Integrazione territoriale delle infrastrutture per la mobilità, la comunicazione e la logistica;
4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva;
5. Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali.

Le cinque strategie si articolano in 26 obiettivi generali e 62 obiettivi specifici e linee di azione, definiti per i 76 Ambiti di Paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, come indicato dall'art. 10 delle NdA "*Ambiti di paesaggio*".

Tali strategie e obiettivi costituiscono indirizzi vincolanti per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici, riferiti alle componenti paesaggistiche riconosciute dal PPR e ulteriormente specificati nei relativi articoli delle Norme di Attuazione.

1.2 La struttura del PPR

Nell'articolazione del PPR, la struttura territoriale è ricondotta a quattro componenti fondamentali: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitaria e morfologico-insediativa.

L'analisi integrata di tali componenti consente di individuare i fattori di criticità del paesaggio derivanti dai processi di trasformazione, nonché gli elementi di rilevanza, integrità e leggibilità che caratterizzano la struttura territoriale.

Il PPR sviluppa, all'interno delle Norme di Attuazione (NdA), un sistema articolato di obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni, formulati in coerenza con le strategie richiamate nel quadro generale del Piano.

- **Indirizzi:** definiscono previsioni di orientamento e criteri per il governo del territorio e del paesaggio, applicabili alla pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica a tutte le scale.

Agli enti territoriali competenti è riconosciuta, nel rispetto degli indirizzi, una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento, purché coerente con le finalità e gli obiettivi del PPR.

- **Direttive:** costituiscono previsioni obbligatorie nella redazione degli strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica. Tali previsioni devono essere puntualmente verificate in fase di predisposizione del piano o della variante; eventuali scostamenti devono essere tecnicamente motivati e adeguatamente argomentati.

- **Prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso:** sono disposizioni di carattere cogente e immediatamente prevalente ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Esse esercitano diretta efficacia conformativa sul regime giuridico dei beni paesaggistici e delle componenti oggetto di tutela, regolando gli usi ammissibili e disciplinando le trasformazioni consentite.

Le prescrizioni sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati titolari di potestà territoriali o diritti di proprietà e prevalgono sulle eventuali norme incompatibili contenute negli strumenti vigenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica, nonché nei relativi strumenti di attuazione.

Una componente rilevante e cogente del PPR è costituita dal Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte, che individua, attraverso specifiche schede, i beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 e le relative specifiche prescrizioni d'uso.

Le strategie operative in ambito paesaggistico-ambientale sono definite nel quadro degli obiettivi specifici contenuti nell'Allegato A alle NdA, *“Sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano”*.

2. IL PPR E IL COMUNE DI TORINO

2.1 Strategie e politiche del paesaggio - ambito e unita' di paesaggio

2.1.1 AMBITO DI PAESAGGIO

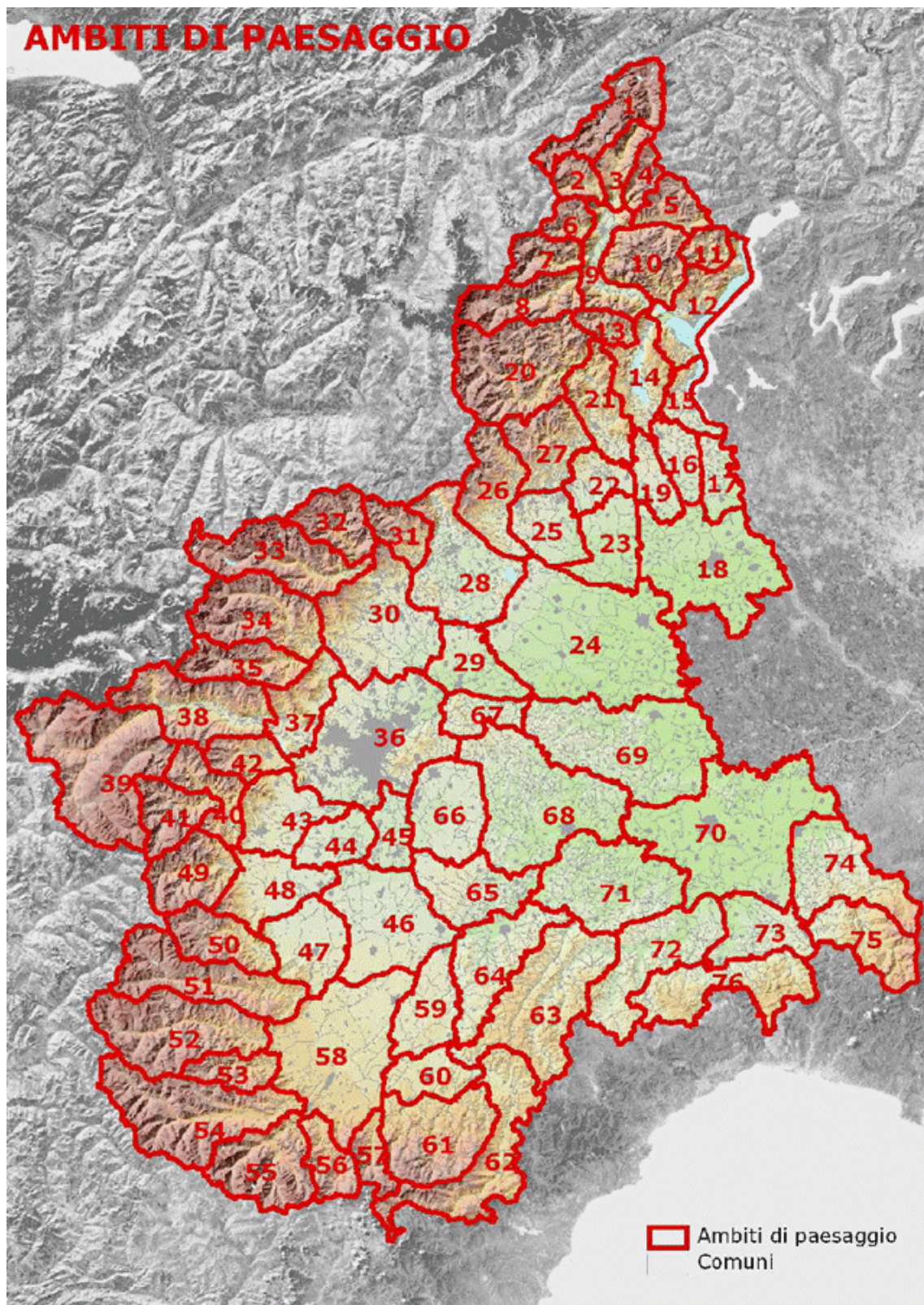
Il Piano Paesaggistico individua 76 Ambiti di Paesaggio, distintamente riconosciuti all'interno del territorio regionale.

Per ciascun Ambito è stata predisposta una scheda dedicata, che comprende:

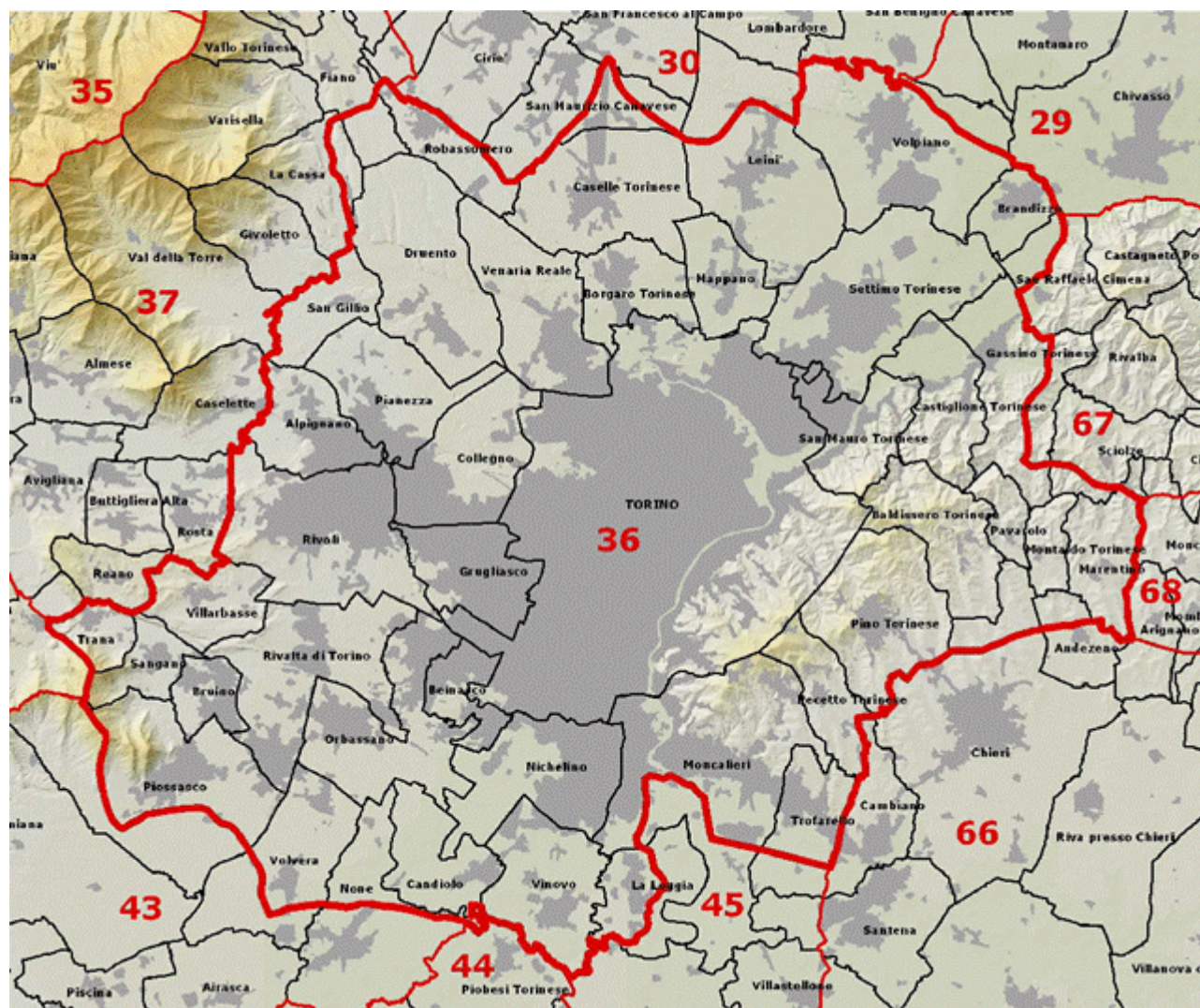
- la cartografia di inquadramento, con il perimetro dell'Ambito e l'elenco dei Comuni ricompresi;
- una descrizione sintetica del contesto, finalizzata a evidenziarne gli elementi strutturali e identitari.

La descrizione comprende l'analisi dei principali aspetti fisico-ambientali e storico-culturali, articolati nelle seguenti sezioni:

- Caratteristiche naturali;
- Emergenze fisico-naturalistiche;
- Caratteristiche storico-culturali;
- Fattori caratterizzanti;
- Fattori strutturanti;
- Fattori qualificanti;
- Dinamiche in atto;
- Condizioni;
- Strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale;
- Indirizzi e orientamenti strategici.



Torino, con i comuni di prima e seconda cintura, rientra nell'Ambito di Paesaggio n. 36.



Le Schede degli Ambiti di Paesaggio illustrano in modo dettagliato le caratteristiche naturali, storico-culturali e insediative dei territori individuati. Esse definiscono inoltre gli indirizzi e gli orientamenti strategici specifici per ciascun ambito, finalizzati a stabilire criteri e modalità per la pianificazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi all'interno dei diversi contesti paesaggistici.

2.1.2 AMBITO DI PAESAGGIO N. 36

La città di Torino costituisce l'elemento centrale dell'Ambito di Paesaggio n. 36, che comprende l'intera area metropolitana, caratterizzata da forte eterogeneità morfologica e dagli effetti delle dinamiche trasformative succedutesi nel tempo.

I principali fattori di strutturazione del paesaggio derivano dall'Alta Pianura torinese, dal sistema collinare e dai corsi d'acqua che hanno inciso in modo significativo tali morfologie.

Le emergenze fisico-naturalistiche risultano assai diversificate e rappresentano un potenziale riferimento per la ricostruzione di un sistema di connessioni tra ambiente naturale, insediamento umano e città. Per l'area torinese si segnalano, in particolare, il bosco di Stupinigi (Parco e SIC), i complessi forestali della Collina Torinese – dal Parco della Maddalena a Superga (SIC) – e il sistema fluviale del Po, con gli affluenti Sangone e Stura, le relative riserve naturali e i SIC (Meisino).

Tra i fattori che definiscono il rapporto tra morfologia e insediamento assume rilievo la trama viaria, che, con il disegno assolutista della città-capitale tardo-seicentesca, ha consolidato la matrice radiale lungo la quale si è sviluppata la successiva conurbazione contemporanea.

Ulteriore elemento di forte valenza paesaggistica è rappresentato dalla razionalizzazione del territorio produttivo, testimoniata dalle canalizzazioni a uso rurale e protoindustriale, dallo sviluppo di insediamenti aggregati o nuclei produttivi organizzati (cascine), nonché dal disegno del parcellare agrario, scandito da filari, strade poderali e canali minori.

Particolare rilevanza paesaggistica riveste inoltre la Collina Torinese, caratterizzata dalla presenza diffusa di ville nobiliari e vigne.

Tali matrici, pur ancora riconoscibili, entrano in crisi con l'espansione industriale della seconda metà dell'Ottocento e con la vasta crescita delle aree urbanizzate attorno a Torino nel secondo dopoguerra.

I fattori strutturanti rinviano alla matrice radiocentrica torinese, originata dalla vocazione stradale antica e medievale e consolidata dal sistema delle residenze sabaude e delle relative infrastrutture stradali, successivamente ripreso dalla maglia viaria ottocentesca e dalle fasce ferroviarie. Essi comprendono, in particolare, il sistema stratificato delle residenze sabaude, il sistema storico degli insediamenti lungo le direttrici Torino–Lanzo e da Torino all'imbocco della Val Susa e il sistema ambientale e storico della collina torinese.

I fattori caratterizzanti sono rappresentati dai sistemi rurali di pianura, sviluppati sulla trama idrografica naturale e artificiale, articolati in nuclei di origine medievale, addensamenti insediativi moderni e grandi complessi agrari sette-ottocenteschi, con presenze di rilevanza storico-artistica e monumentale.

I fattori qualificanti includono, in particolare, l'emergenza paesaggistica della Basilica di Superga, posta in un contesto boschivo di pregio ambientale (area protetta), da connettere con i sistemi viari di valle e di crinale.

Per quanto riguarda i sistemi dei beni, oltre alla puntuale individuazione e perimetrazione dei beni elencati nelle relative schede, nonché delle pertinenti aree storiche e percettive, si segnalano – per stratificazione storica e valore paesaggistico – la Tenuta della Mandria, l'area di Stupinigi e la fascia fluviale compresa tra Lucento, Collegno, Pianezza e Alpignano.

Le dinamiche in atto risultano connotate da fenomeni tra loro contrastanti:

- la pressione espansiva dell'area metropolitana e, parallelamente, la rinaturalizzazione delle terre marginali abbandonate;
- l'urbanizzazione lineare e la dispersione insediativa lungo le principali direttrici viarie, con perdita dell'identità dei nuclei storici e consumo di suolo agricolo;
- l'impatto delle opere idrauliche e infrastrutturali lungo l'asse Torino–Novara;
- l'insularizzazione delle trame rurali storiche;
- la trasformazione residenziale di aree già rurali ancora residue;
- la valorizzazione integrata del sistema delle Residenze e Collezioni Sabaude.

Per la città di Torino, l'Ambito di Paesaggio n. 36 è definito da una pluralità di elementi, quali la compromissione dei caratteri di rarità e integrità (fatta eccezione per le emergenze fisico-naturalistiche); la perdita dei caratteri identitari della collina e della pianura torinese a causa dell'elevata pressione urbanistica; la presenza di insediamenti produttivi e residenziali periurbani; lo sviluppo di infrastrutture lineari (tangenziale, TAV) che interrompono la rete ecologica e accentuano l'isolamento della città; il rischio di perdita delle ultime aree agricole residue.

Numerosi sono gli strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale relativi al territorio comunale:

- il Parco naturale della Collina di Superga;
- il Parco naturale di Stupinigi;

- la Riserva naturale Le Vallere;
- le Riserve naturali Arrivore e Colletta;
- la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
- l'Area contigua della fascia fluviale del Po (tratto torinese);
- la Zona naturale di salvaguardia della Tangenziale verde e dei laghetti Falchera;
- i SIC della Collina di Superga e di Stupinigi;
- le ZPS del Meisino (confluenza Po–Stura);
- i Siti UNESCO delle Residenze Sabaude (Torino zona di comando, Villa della Regina, Castello del Valentino).

Si aggiungono le Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti:

- - i terreni del Colle della Maddalena;
- - il giardino pubblico di Piazza Carlo Felice;
- - porzioni della Collina Torinese;
- - il parco di Villa Gli Olmi;
- - la Villa "Il Pollone";
- - i terreni e i fabbricati lungo la strada per il Monte dei Cappuccini;
- - il Parco del Valentino;
- - il Parco del Castello di Drosso;
- - la Villa del Sanctus;
- - la Villa Gozzi con parco;
- - le sponde del Po nel tratto cittadino;
- - l'area collinare del Comune di Torino;
- - i viali alberati;
- - l'antico giardino privato di via Cernaia 40.

Come indicato nella scheda dell'Ambito di paesaggio, gli indirizzi e gli orientamenti strategici, sono i seguenti:

- *il paesaggio di Torino godibile dalla collina dovrà manifestare il rispetto della caratteristica di "città disegnata", valore fondativo che connota la città dalla sua fondazione romana al suo sviluppo tardo cinquecentesco e barocco e poi ancora ottocentesco fino ai primi decenni del Novecento. Pertanto ogni inserimento di grande visibilità, sia a livello puntuale sia a livello di nuovo quartiere, non può prescindere da un ragionato e motivato studio dell'inserimento paesaggistico esteso alla intera città e al rapporto città/collina, collina/città che escluda interventi edilizi che dai belvedere e dalle strade collinari appaiono visivamente casuali;*
- *ridisegno dei fronti edificati, con mitigazione degli impatti, degli effetti barriera e delle alterazioni dei paesaggi d'ingresso e lungo strada;*
- *riqualificazione del sistema degli spazi pubblici urbani con il completamento della rete dei parchi periurbani e dell'accessibilità ciclopedonale dell'intero territorio e la connessione tra parte interna ed esterna del paesaggio metropolitano;*
- *riqualificazione del sistema delle fasce fluviali con eliminazione degli impatti determinati dagli impianti produttivi e dalle aree degradate;*
- *conservazione e valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti residui dell'impianto storico (cascine, canalizzazioni, lottizzazioni) intercluse tra le urbanizzazioni lineari o dequalificate;*
- *valorizzazione dei contesti delle emergenze monumentali;*
- *rievidenziazione dei nuclei storici e dei sistemi di cascine di impianto medioevali, inglobati nell'urbanizzazione diffusa;*
- *integrazione dei progetti di restauro e valorizzazione con i propri contesti, o con trame estese delle rispettive matrici politiche, istituzionali o religiose storiche.*

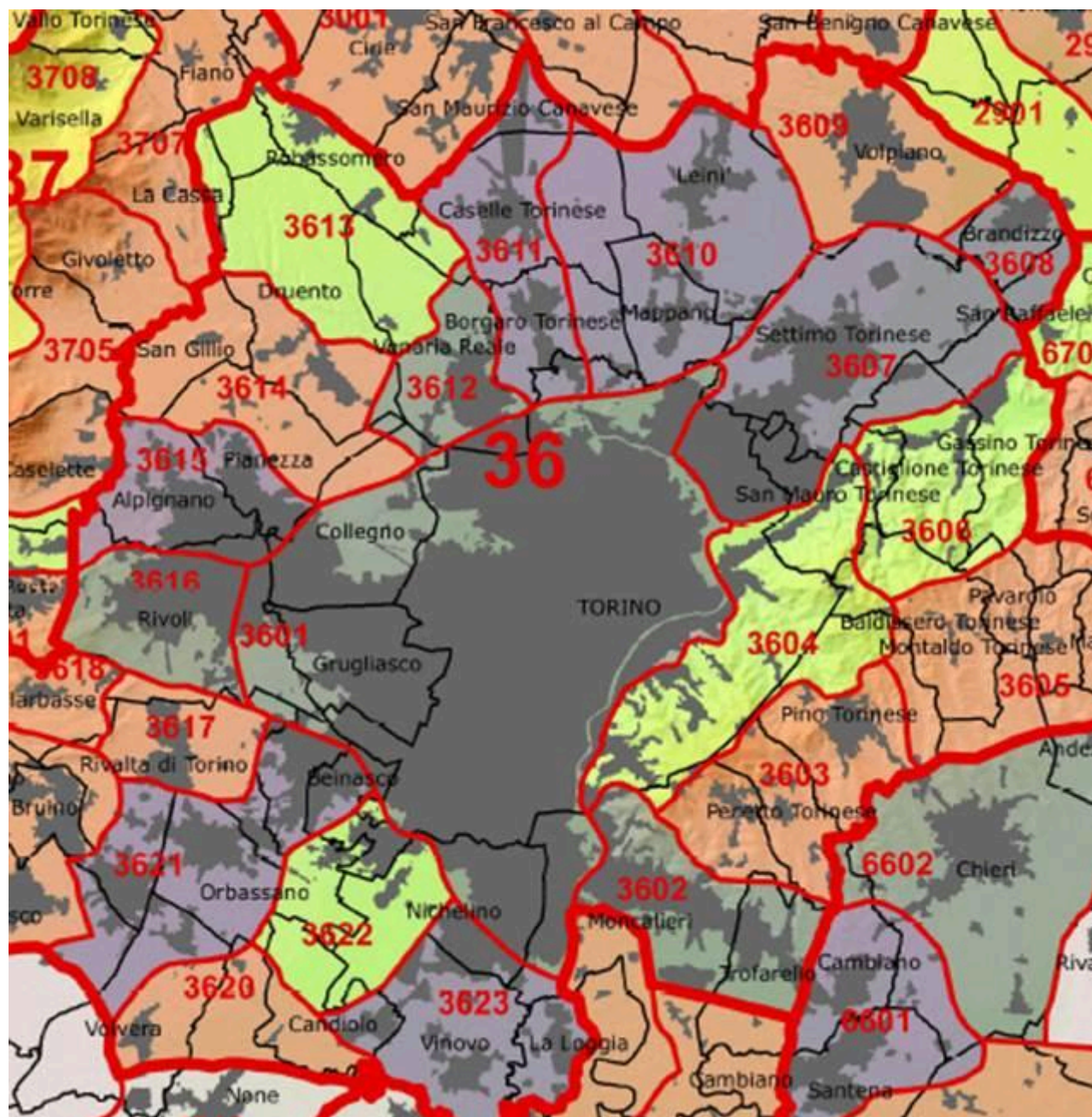
- *Inoltre, per gli aspetti più propriamente naturalistici e agroforestali:*
- *le terre a bassa capacità protettiva dovrebbero essere gestite secondo linee agronomiche che considerino il rischio di inquinamento delle falde;*
- *la pianificazione urbanistica dovrebbe controllare le espansioni disordinate delle aree insediative e infrastrutturali, salvaguardando e ripristinando la rete ecologica, salvando anche le minori “Stepping Stones” e le unità produttive agricole accerchiate;*
- *al fine di migliorare la qualità delle formazioni boscate pianiziali e collinari, la gestione dovrebbe mantenere o ricreare i boschi con struttura e composizione il più possibile naturale.*

2.1.3 UNITA' DI PAESAGGIO (UP)

Nell'Ambito di Paesaggio n. 36 sono state individuate 23 Unità di Paesaggio (UP), di cui nove ricadono nel territorio del comune di Torino (3601, 3602, 3604, 3607, 3610, 3611, 3612, 3621, 3622).

Le Unità di Paesaggio possono essere definite come *“ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario”*.

Esse costituiscono il livello territoriale più idoneo per verificare gli impatti sui beni paesaggistici e per valutare le dinamiche di trasformazione del paesaggio.



La maggior parte del territorio comunale ricade nell'Unità di Paesaggio 3601, classificata come Tipo V "Urbano rilevante alterato", contraddistinta da "Presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, e dalla dispersione insediativa particolarmente lungo le strade principali".

La collina torinese ricade nella UP 3604, mentre l'area del Castello del Drosso è compresa nella UP 3622; entrambe appartengono al Tipo IV – "Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti", caratterizzato da "Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed attrezzature per lo più connesse al turismo".

La porzione settentrionale della città ricade invece nelle UP 3607, 3610 e 3611, appartenenti al Tipo IX – "Rurale/insediato non rilevante alterato", caratterizzato da "Compresenza di sistemi rurali e sistemi

insediativi più complessi, microurbani o urbani, diffusamente alterati dalla realizzazione, relativamente recente e in atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi”.

2.1.4 MACROAMBITO

I 76 Ambiti di Paesaggio sono stati ulteriormente aggregati in 12 macroambiti, omogenei sotto il profilo delle caratteristiche geografiche e delle componenti percettive, che costituiscono la mappa dei paesaggi identitari del Piemonte.

La città di Torino ricade nel “paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino”.

2.2 Obiettivi e linee di azione

Nell'Allegato B alle NdA, “Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per Ambiti di Paesaggio”, sono definiti gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica e le corrispondenti linee di azione.

Di seguito sono riportati gli obiettivi e le linee di azione riferiti all'Ambito che comprende la città di Torino.

AMBITO 36 – TORINO

Obiettivi	Linee di azione
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a “naturalità diffusa” delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell’organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Ripristino e mantenimento delle superfici prative e prato-pascolive stabili; valorizzazione delle specie spontanee rare; rinaturalizzazione guidata verso specie spontanee.
1.2.4. Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l’accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Conservazione dell’alternanza di usi del suolo (bosco-prato-pascoli-coltivi); contrasto dei fenomeni di abbandono e infrastrutturazione attraverso il mantenimento della multifunzionalità; conservazione delle aree a prato poste sulle numerose rotture di pendenza dei versanti e dei pascoli alpini con interventi programmati e diffusi.
1.3.2. Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell’impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d’interesse storico, archeologico e culturale.	Valorizzazione del ruolo di centri urbani mediante la regolamentazione delle trasformazioni interne, la riqualificazione dei bordi e degli spazi pubblici urbani consolidati.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze storico-artistiche; conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, con i relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi).
1.4.4. Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l’inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all’aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani	Definizione di interventi di mitigazione a scala territoriale degli insediamenti esistenti e tutela degli scorci panoramici degli insediamenti.

1.5.1. Riqualficazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia. 1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane. 1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano. 1.5.4. Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato. 2.2.1. Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture 1.5.5. Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, ecc.). 1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Contenimento dell'edificazione lungo direttrici e circonvallazioni; riqualficazione degli spazi pubblici; ridefinizione dei margini urbani sfrangiati. Riconnessione delle aree urbane e infrastrutturate al tessuto rurale circostante, salvaguardando le residue aree agricole intercluse promuovendo la conservazione degli elementi naturali che concorrono a definire i bordi urbani e il ripristino degli elementi del paesaggio agrario preesistente. Promozione di interventi di riqualficazione degli spazi pubblici con il potenziamento delle aree verdi e la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, fatta salva la viabilità necessaria ai soli fini agrosilvopastorali. Promozione di fasce a verde di mitigazione delle infrastrutture nelle aree periurbane. Introduzione di modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari. Formazione di fasce periurbane naturalizzate tra gli ambiti urbani, le aree interessate dalle opere infrastrutturali e il territorio rurale, in relazione alla presenza di corsi d'acqua naturali e artificiali. Recupero e realizzazione di formazioni lineari arboree, da perseguire anche in funzione del mascheramento delle infrastrutture più impattanti.
1.6.3. Sviluppo delle pratiche culturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici. 1.7.1. Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale. 3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno). 3.1.2. Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera. 3.2.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno). 4.3.1. Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Attivazione di programmi per la valorizzazione di attività agricole specificatamente legate alla produzione tipica e alla fruizione turistica. Promozione di azioni di tutela e rinaturalizzazione delle fasce fluviali con recupero delle formazioni forestali seminaturali e delle zone umide. Miglioramento dei collegamenti infrastrutturali con riduzione degli impatti connessi alla frammentazione dei corridoi infrastrutturali esistenti e in progetto. Mitigazione e riqualficazione paesistica delle opere infrastrutturali e dei relativi svincoli. Contenimento degli impatti prodotti dagli insediamenti produttivi e dalla logistica. Razionalizzazione dei nuovi insediamenti commerciali o connessi al loisir e conseguente riduzione del consumo. Contenimento degli impatti anche mediante l'impianto di nuovi boschi planiziali e di formazioni lineari per consentire un adeguato inserimento delle opere nel contesto.

2.3 Beni e componenti paesaggistiche

Il tema centrale del PPR è la tutela dei beni paesaggistici, sia di quelli oggetto di specifici provvedimenti di tutela, sia di quelli appartenenti alle categorie tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004.

Il PPR deve tuttavia considerare anche le ulteriori componenti territoriali, la cui regolamentazione risulta necessaria per garantire un'efficace tutela dei beni paesaggistici puntualmente individuati e per diffondere, in maniera omogenea, i valori paesaggistici sull'intero territorio regionale.

Per questo motivo, la disciplina del PPR affronta congiuntamente tutte le componenti paesaggistiche e i beni in esse ricompresi.

I beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono rappresentati nella Tavola P2 – “*Beni paesaggistici*”. Nel *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima parte* sono riportate le relative prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) del Codice.

Le quattro componenti paesaggistiche (naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitaria e morfologico-insediativa) sono riconosciute e rappresentate nella Tavola P4 – “*Componenti paesaggistiche*”; per ciascuna di esse il PPR, all'interno delle NdA, definisce obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni cui i Piani Regolatori Comunali devono conformarsi.

Il PPR mira a integrare beni e componenti paesaggistiche attraverso la Rete di connessione paesaggistica, costituita dall'integrazione degli elementi della rete ecologica, della rete storico-culturale e di quella fruitiva. Tale rete è finalizzata a ridurre impatti negativi e barriere, nonché a promuovere interventi di recupero, riconnessione e potenziamento dell'accessibilità e della fruibilità sociale. Gli elementi funzionali della Rete di connessione paesaggistica sono rappresentati nella Tavola P5.

Per la Città di Torino, i beni, le componenti e gli elementi sopra descritti sono individuati e rappresentati nelle Tavole di Piano richiamate nel successivo capitolo 3.

3. ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPR

Il processo di adeguamento dei piani regolatori generali al PPR richiede una revisione complessiva dello strumento urbanistico e la conseguente predisposizione di una variante generale al piano regolatore, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l.r. 56/1977. Tale variante deve essere formata e approvata secondo il procedimento disciplinato dall'art. 15 della medesima legge regionale.

L'Allegato A del regolamento regionale per l'adeguamento al PPR (D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R) definisce le modalità di redazione della variante urbanistica e individua gli elaborati che il Comune è tenuto a predisporre al fine di comprovare la coerenza e la conformità della variante alle previsioni del PPR.

La variante deve recepire le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del PPR, nonché assicurare l'attuazione degli obiettivi, degli indirizzi e delle direttive in esso contenuti.

Ai fini dell'adeguamento del Piano Regolatore al PPR, anche in riferimento ai contenuti dell'art. 3, comma 4, delle Norme di Attuazione, è necessario perseguire gli obiettivi del piano paesaggistico, definire azioni di pianificazione coerenti con gli indirizzi, dare attuazione alle direttive e rispettare le prescrizioni e le relative specifiche d'uso. Tali aspetti sono dettagliati nella *"Tabella I. Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del catalogo per i beni ex articoli 136 e 157 del Codice e le previsioni della variante"* e nella *"Tabella II. Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e le previsioni della variante"*, allegate al capitolo 4.

3.1 Obiettivi del PRG e coerenza con le strategie e obiettivi del PPR

L'adeguamento del Piano Regolatore al PPR consente di configurare un sistema di pianificazione maggiormente attento alla morfologia territoriale, definendo in modo più puntuale le relazioni tra spazi urbani e non urbani e rispondendo alle esigenze di trasformazione e valorizzazione connesse alle nuove dinamiche insediative. *"Torino è una città che ha un paesaggio – è abbracciabile con uno sguardo dall'alto – ha una struttura memorizzabile e riconoscibile e ha alcuni caratteri tipizzabili dati proprio dall'essere una città pianificata, dalla sua origine ad oggi"* (cit. prof.ssa Claudia Cassatella).

Il Piano Regolatore definisce la forma urbana e la struttura dei tessuti edilizi, individuando le localizzazioni delle aree soggette a trasformazione, anche con l'obiettivo di riqualificare gli ambiti degradati. Il perimetro dell'urbanizzato è incardinato nel sistema delle ampie aree a parco che circondano la città costruita, distinguendo in modo appropriato gli ambiti rurali da quelli naturali.

Come illustrato nel capitolo 2 della presente relazione, il PPR individua 5 strategie, articolate in 26 obiettivi generali e 64 obiettivi specifici per ambito territoriale. Per l'ambito 36 – Torino sono stati identificati 18 obiettivi, riportati alle pagg. 10 e 11. La revisione del PRG si colloca in coerenza con tali strategie e relativi obiettivi.

Strategia 1 – Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio

La revisione del PRG rafforza l'azione di tutela mediante l'aggiornamento del sistema dei beni culturali – con particolare attenzione al patrimonio architettonico del Novecento – e mediante l'integrazione e l'ampliamento delle norme di tutela paesaggistica, carenti nel Piano del 1995. Tali interventi risultano coerenti con gli obiettivi generali del PPR 1.3 *Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale* e 1.4 *Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell'immagine identitaria del paesaggio*, nonché con gli obiettivi specifici 1.3.2, 1.3.3 e 1.4.4 riferiti all'ambito torinese.

Un ulteriore tema centrale riguarda la valorizzazione della natura multicentrica della città e la riqualificazione delle periferie, in coerenza con l'obiettivo generale *1.1 Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali*. Ciò si traduce nell'ampliamento degli interventi ammissibili e dei mix funzionali – in particolare nelle Aree di Trasformazione – per favorire la rivitalizzazione dei tessuti urbani e prevenire fenomeni di “vuoti” funzionali, anche mediante l'ammissione di usi temporanei. Tale ampliamento è bilanciato dall'introduzione di nuove norme a tutela delle visuali urbane, finalizzate alla salvaguardia dei principali riferimenti paesaggistici (es. Basilica di Superga) e delle relazioni visive tra montagne e collina.

Queste modifiche risultano coerenti anche con l'obiettivo generale *1.5 Riqualificazione del contesto urbano e periurbano* e con i relativi obiettivi specifici dall'1.5.1 all'1.5.5. La revisione del PRG riconosce inoltre il ruolo delle aree agricole interstiziali e periurbane, individuando i Parchi Agrari Urbani per limitare il consumo e confermando il disegno delle grandi aree a parco definito dal PRG del 1995.

Attraverso la conferma dei parchi fluviali e collinari e l'individuazione delle Parchi Agrari Urbani anche in area collinare, la revisione del PRG persegue la valorizzazione e la tutela delle risorse ambientali, coerentemente con gli obiettivi generali *1.2 Biodiversità e patrimonio naturalistico-ambientale* e *1.6 Specificità dei contesti rurali* e con gli obiettivi specifici 1.2.3, 1.2.4, 1.6.1 e 1.6.3.

Per quanto riguarda la collina torinese, riconosciuta quale bene paesaggistico, il PRG recepisce le tutele previste dal PPR per contrastare la perdita di varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti sparsi) in coerenza con l'obiettivo generale *1.8 Rivitalizzazione della montagna e della collina*, confermando altresì la valorizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici.

In coerenza con l'obiettivo generale *1.7 Fasce fluviali e lacuali* e con l'obiettivo specifico 1.7.1, il Piano conferma le misure di tutela delle fasce fluviali e lo sviluppo del sistema dei parchi fluviali avviato dal 1995, volto a garantire continuità e fruibilità lungo tutte le aste fluviali cittadine.

Strategia 2 – Sostenibilità ambientale ed efficienza energetica

Un elemento qualificante della revisione del PRG riguarda il contenimento del consumo di suolo, promuovendo un uso sostenibile delle risorse territoriali, la manutenzione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e il recupero delle aree dismesse. Ciò in coerenza con gli obiettivi generali del PPR *2.3 Tutela e valorizzazione del suolo e del sottosuolo* e *1.9 Recupero delle aree degradate*. Considerata la riduzione della popolazione residente negli ultimi vent'anni, il Piano prevede una riduzione della capacità edificatoria residenziale, fatta salva l'esigenza di far fronte alla grave carenza di edilizia residenziale pubblica. Il PRG promuove quindi un'adeguata distribuzione territoriale dell'edilizia pubblica, favorendo mix funzionali e sociali e procedure attuative semplificate.

In coerenza con l'obiettivo generale *2.2 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria* e con l'obiettivo specifico 2.2.1, il Piano conferma la tutela delle alberature – in particolare dei viali alberati del centro – e la salvaguardia e implementazione dei parchi periurbani. Analogamente, promuove la tutela del consistente patrimonio forestale collinare in coerenza con l'obiettivo generale *2.4 Tutela e Valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale*.

La revisione del PRG sostiene inoltre lo sviluppo di un sistema energetico efficiente per le nuove edificazioni e le trasformazioni, disciplinando l'installazione degli impianti tecnologici al fine di evitare impatti negativi sugli ambiti di rilevanza paesaggistica (in coerenza con l'obiettivo generale *2.5 Promozione di un sistema energetico efficiente*).

Strategia 3 – Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica

Il PRG mira a razionalizzare le previsioni infrastrutturali, stralciando quelle non più rispondenti alle esigenze attuali, in coerenza con l'obiettivo generale 3.1 *Riorganizzazione della rete territoriale trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture* e con gli obiettivi specifici 3.1.1 e 3.1.2. La revisione approfondisce inoltre la disciplina relativa alla logistica, considerata categoria funzionale rilevante, seppur impattante, per lo sviluppo territoriale, in coerenza con l'obiettivo generale 3.2 *Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica* e l'obiettivo specifico 3.2.1.

Strategia 4 – Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva

Il Piano prevede misure per sostenere le attività produttive esistenti, agevolare l'insediamento di nuove attività e favorire l'innovazione tecnologica, tutelando al contempo le attività artigianali e commerciali di vicinato, per le quali è mantenuta ed estesa la compatibilità urbanistica, nel rispetto degli aspetti ambientali. Tali indirizzi sono coerenti con l'obiettivo generale 4.3 *Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali* e con l'obiettivo specifico 4.3.1.

Strategia 5 – Valorizzazione delle risorse umane e capacità istituzionali

Le modifiche normative introdotte dalla revisione del PRG mirano a fornire strumenti chiari, trasparenti e resilienti, capaci di garantire tempi rapidi di risposta alle esigenze di trasformazione e di favorire la progettualità locale, pur nel rispetto delle necessarie regole e controlli.

La valorizzazione della natura multicentrica di Torino, già richiamata come tema centrale della revisione, concorre al contrasto dei fenomeni di ghettizzazione sociale e al rafforzamento delle identità locali, anche attraverso un'adeguata dotazione e distribuzione territoriale dei servizi, con particolare attenzione alla loro qualità. La revisione promuove inoltre spazi di aggregazione polifunzionali nei quartieri. Tali indirizzi risultano coerenti con l'obiettivo generale 5.2 *Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio*.

3.2 Adeguamento degli elaborati del PRG al PPR

L'adeguamento del PRG al PPR comporta la predisposizione di nuovi elaborati grafici finalizzati all'individuazione delle componenti paesaggistiche, la modifica degli elaborati di piano vigenti e l'introduzione di disposizioni normative volte a garantire l'attuazione delle strategie e degli obiettivi del Piano Paesaggistico.

3.3 Le nuove Tavole di Piano

Le nuove Tavole di Piano comprendono:

- Beni Paesaggistici;
- Componenti Storico-Culturali;
- Componenti Morfologico-Insediative e Naturalistiche;
- Componenti Percettivo-Identitarie;
- Carta della Sensibilità Visiva;
- Rete di Connessione Paesaggistica e Siti UNESCO;
- Rete ecologica comunale;
- Aree di potenziale interesse archeologico e paleontologico.

I relativi contenuti ed elementi costitutivi sono illustrati nei paragrafi seguenti.

3.3.1 Tavola T08-Beni Paesaggistici

La presente tavola è introdotta al fine di rappresentare l'insieme dei beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Alcuni beni risultano già individuati puntualmente dal Piano Paesaggistico sono stati riportati riconoscendone i perimetri pertanto con simbologia differente rispetto a quella utilizzata nel PPR. Tra questi, il nuovo allegato tecnico comprende i seguenti beni:

Aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs 4/2004:

- A132 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino pubblico esistente sulla Piazza Carlo Felice nel Comune di Torino;
- A133 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco circostante alla Villa degli Olmi a Torino, proprietà della Sig.ra Giulia Plucker fu Daniele in Ubaldi di Capei;
- A134 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa detta "Il Pollone" proprietà del Conte Mario Nicolis Robilant sita a Torino;
- A135 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni e fabbricati esistenti lungo la strada che conduce al Monte dei Cappuccini, siti nel Comune di Torino;
- A136 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino;
- A137 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello di Drosso proprietà del Marchese Dr. Carlo Gromis di Trana fu Emilio sito nel Comune di Torino;
- A138 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa del Sanctus proprietà dell'Opera Diocesana della Prevenzione della Fede, sita nel Comune di Torino;
- A139 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa Gozzi con parco annesso sita nel Comune di Torino;
- A140 Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino;
- A141 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell'ambito del Comune di Torino;
- A142 Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del Comune di Torino;
- A143 Comune di Torino - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 2, riguardante l'antico giardino privato ubicato in via Cernaia 40;
- A223 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle della Maddalena siti nel Comune di Torino;
- A244 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni della Collina Torinese;
- A115 Dichiarazioni di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di Caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano.

Zone di interesse archeologico:

- Piazza Cesare Augusto Resti di Torino Romana (Porta Palatina e area di rispetto);
- Porta Decumana Resti di Torino Romana (Cinta con torri di forma rettangolare, in gran parte giacenti nel sottosuolo);
- Santuario della Consolata Resti di Torino Romana (torre dell'angolo nord ovest);
- Via Giulio Resti di Torino Romana (torre interrata dalla parte Nord in Via Giulio angolo Via S. Agostino e resti di cinta innalzatisi al di sopra del livello del suolo lungo Via Giulio).

Ulteriori beni paesaggistici, già individuati dal PPR, sono stati precisati nel perimetro alla scala locale, in conformità a quanto richiesto dallo strumento sovraordinato, oppure adeguati agli aggiornamenti intervenuti successivamente all'approvazione del PPR. Tra questi si annoverano i seguenti beni:

- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D. lgs n. 42/2004, con la fascia di 150 mt dalla linea di battigia:
- Fiume Po (n° ordine 1 R.D. n. 1775/1933);
- Fiume Dora Riparia (n° ordine 155 R.D. n. 1775/1933);
- Fiume Stura di Lanzo (n° ordine 241 R.D. n. 1775/1933);
- Fiume Sangone (n° ordine 143 R.D. n. 1775/1933);
- Rio Mongreno (n° ordine 21 R.D. n. 1775/1933);
- Rio Reaglie (n° ordine 22 R.D. n. 1775/1933);
- Rio Valli.

La fascia di 150 mt è stata disegnata ai sensi dell'art. 14, comma 9 delle NdA del PPR, escludendo le zone omogenee A e B di cui al D.M. 1444/68 alla data del 6 settembre 1985 e sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dall'Allegato C alle NdA del PPR.

- Laghi tutelati ai sensi della lettera b) dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 con la fascia di 300 mt dalla sponda.

La fascia di 300 mt è stata disegnata ai sensi dell'art. 14, comma 9 delle NdA del PPR, escludendo le zone omogenee A e B di cui al D.M. 1444/68 alla data del 6 settembre 1985 e sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dall'Allegato C alle NdA del PPR. L'individuazione dei laghi è stata svolta sulla base della valutazione degli specchi d'acqua presenti sul territorio comunale ed è meglio definita nel fascicolo T-08-05 allegato alla tavola dei Beni Paesaggistici.

Parchi e riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:

- Parco naturale della Collina di Superga;
- Riserva naturale Arrivore e Colletta;
- Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
- Riserva naturale Le Vallere.

I perimetri sono stati disegnati tenendo conto delle modifiche intervenute successivamente all'approvazione del PPR, a seguito della Legge Regionale n. 11/2019.

Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del D.lgs 227/2001.

L'analisi dei perimetri boscati è stata condotta utilizzando la Tavola IPLA 2016, ritenuta più aggiornata rispetto alla Tavola P2 del PPR.

A seguito del confronto con Regione Piemonte e IPLA, è stato concordato di procedere alla verifica dei perimetri dei boschi sottoposti a tutela paesaggistica e alla loro ridefinizione alla scala locale, anche mediante foto-interpretazione del volo della Città del 2018, con l'ortofoto ad infrarossi del 2023 e attraverso sopralluoghi svolti dall'Area Verde comunale. L'aggiornamento ha previsto l'esclusione delle aree edificate e delle superfici a prato-pascolo e l'inclusione delle porzioni con caratteristiche di bosco accertate in sede istruttoria.

→ Beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D. lgs n. 42/2004 lettera h), zone gravate da usi civici.

A seguito dell'accesso all'Archivio del Commissario Usi Civici Piemonte, è stata verificata l'assenza di zone gravate da usi civici nella Città di Torino (nota dell'Area Urbanistica prot. n 643 del 19/02/2019).

3.3.2 Tavola T09-Componenti Storico-culturali

Questa Tavola, realizzata con la medesima grafia del PPR, contiene i seguenti elementi:

- Sistemi di fortificazioni, rappresentati unicamente dai bastioni dei Giardini Reali e dalla Cittadella.
- La Rete viaria di età romana e medievale e Rete viaria di età moderna e contemporanea.

Le viabilità storiche rappresentate nella Tavola P4 del PPR sono state verificate, corrette e integrate mediante l'ausilio del volume *Beni Culturali nel Comune di Torino*, edito dal Politecnico di Torino.

In particolare, è stato rilevato che l'asse storico di uscita dalla città verso nord, in direzione Milano, si sviluppava lungo l'attuale sedime di corso Vercelli, e non lungo corso Giulio Cesare. È stato inoltre completato il "tridente" di uscita verso sud attraverso l'inserimento del tracciato dell'attuale corso Unione Sovietica e la rettifica del percorso di via Nizza.

Si è ritenuto opportuno, inoltre, includere il sedime delle due cinte daziarie che ha lasciato un segno nella viabilità della città e il tracciato di via Po, già storica direttrice di collegamento verso Chieri.

- La Rete ferroviaria storica i cui tracciati sono stati precisati e adeguati alla scala locale ed è stato eliminato il tratto dell'ex Scalo Vanchiglia oggi oggetto di radicale trasformazione.
- Sistemi di ville, giardini e parchi:

Per il riconoscimento di tali elementi sono state svolte indagini basate sugli elementi già individuati dal PPR, successivamente confrontati con le norme sovraordinate emanate dalla Soprintendenza e con gli oggetti tutelati dal PRG del 1995.

Per i siti non ricompresi né tra i beni soggetti a tutela ai sensi dei vincoli architettonici presenti nell'elenco dalla Soprintendenza né tra quelli riconosciuti dal PRG, sono state condotte ulteriori analisi e specifici sopralluoghi finalizzati a verificare la presenza di valori storico-paesaggistici meritevoli di tutela.

Tutti gli elementi riconosciuti come dotati di valore sono stati individuati mediante perimetrazione e non tramite localizzazioni puntuali.

- Testimonianze storiche del territorio rurale:

Per il riconoscimento di tali elementi sono state svolte indagini a partire dalla ricerca condotta dal Politecnico di Torino, pubblicata sulla pagina web di AnaTOMia Urbana. L'elenco pubblicato è stato valutato e da questo sono stati selezionati gli elementi di valore storico-paesaggistici meritevoli di tutela, individuati mediante perimetrazione e non tramite localizzazioni puntuali.

→ Aree e impianti della produzione industriale di interesse storico:
Per il riconoscimento di tali elementi sono state svolte indagini a partire dalla ricerca condotta dal Politecnico di Torino, pubblicata sulla pagina web di AnaTOMia Urbana. L'elenco pubblicato è stato valutato e da questo sono stati selezionati gli elementi di valore storico-paesaggistici meritevoli di tutela, individuati mediante perimetrazione e non tramite localizzazioni puntuali.

→ Poli della religiosità:
SS52 Santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale:

Basilica di Superga.

I manufatti, gli elementi, le aree e gli edifici sopra elencati sono stati individuati e ricondotti con precisione alla scala locale, tenendo conto che il PPR individuava talvolta immobili posti nelle vicinanze del bene, senza coincidere esattamente con il bene stesso.

3.3.3 Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche

Questa Tavola individua, con la medesima grafia del PPR, i seguenti elementi:

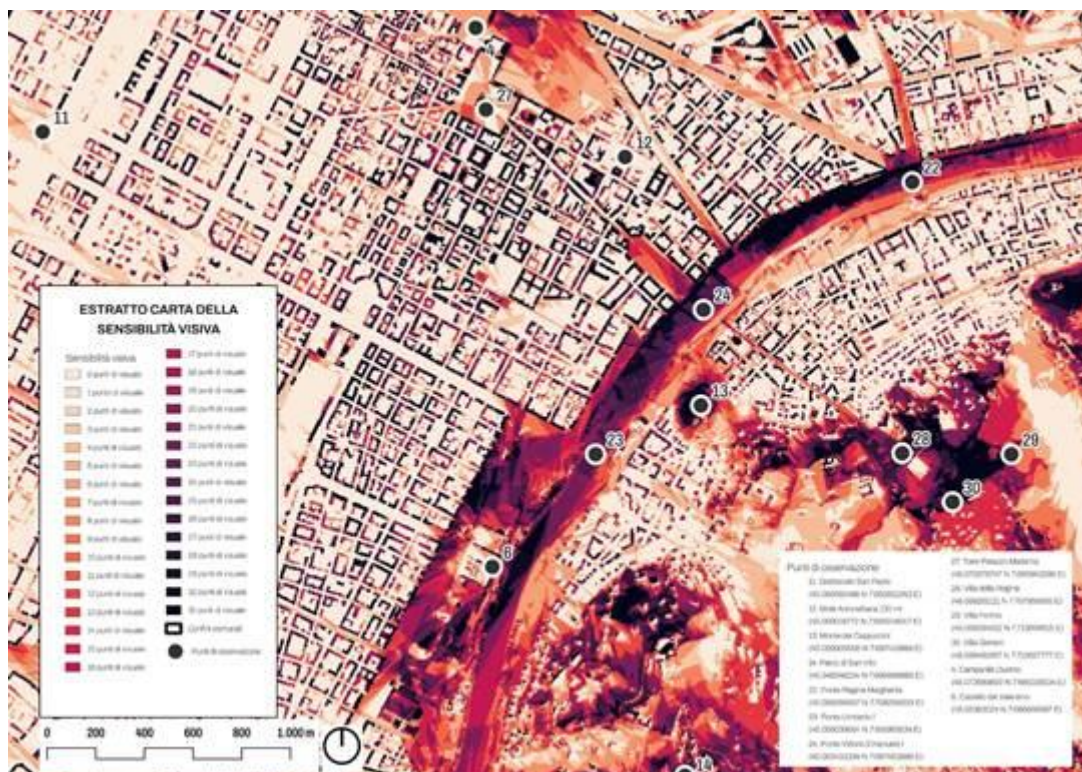
- Morfologie insediative (m.i.1, m.i.3, m.i.4, m.i.5, m.i.6, m.i.7, m.i.8, m.i.9, m.i.10);
- Porte Urbane (per le porte urbane, vedere l'approfondimento fascicolo T10-A4)
- Zona fluviale allargata ;
- Zona fluviale interna ;
- Fiumi e Laghi ;
- Territori a prevalente copertura boscata;
- Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico con rilevanza visiva;
- Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico;
- Praterie - prato-pascolo - cespuglieti;
- Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari;
- Aree di elevato interesse agronomico.

Le componenti sono state verificate e ridefinite alla scala locale, comprese le Aree di elevato interesse agronomico (classi I e II), e i territori a copertura boscata, per le quali la perimetrazione è stata precisata in fase di redazione del Progetto Preliminare.

3.6 **Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie**

Questa Tavola individua, con la medesima grafia del PPR, i seguenti elementi:

- Belvedere;
- Percorsi panoramici;
- Assi prospettici;
- Fulcri di attenzione visiva;
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica;
- Sistemi di crinali collinari;
- Criticità puntuali;
- Criticità lineari;
- Relazioni visive tra insediamento e contesto (SC4);
- Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate



3.3.5 Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco

La presente Tavola rappresenta i principali elementi funzionali alla costruzione della Rete di connessione paesaggistica, derivante dall'integrazione della rete ecologica regionale con la rete storico-culturale e la rete fruitiva.

L'obiettivo, in coerenza con quanto previsto dall'art. 42 delle NdA del PPR, è quello di:

a. assicurare le condizioni di base per la sostenibilità ambientale dei processi di crescita e di trasformazione e la conservazione attiva della biodiversità;

- assicurare un'adeguata tutela e accessibilità alle risorse naturali e paesaggistiche;
- ridurre o contenere gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente;
- valorizzare il patrimonio culturale regionale anche in funzione della sua accessibilità e fruibilità;
- migliorare le prestazioni delle infrastrutture dedicate alla fruizione paesaggistica e ambientale.

La definizione della Tavola, articolata sugli elementi della rete alla scala locale, è stata condotta attraverso la composizione di tre sistemi: rete ecologica regionale, rete storico-culturale e rete di fruizione.

Rete ecologica

Comprende:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- Zone di Protezione Speciale (ZPS).
- come individuati dal PPR e ripеримetrati a scala di dettaglio locale su Carta Tecnica comunale.
- i Nodi principali della rete ecologica, comprendenti aree protette, SIC, ZSC, ZPS, zone naturali di salvaguardia, aree contigue e altri siti di interesse naturalistico, soggetti alle disposizioni dell'articolo 42, comma 14, delle NdA del PPR.
- i boschi come individuati nella tavola T08-Beni Paesaggistici
- i parchi urbani, fluviali e collinari, individuati nella proposta tecnica e ridefiniti sulla base della Carta Tecnica.

Rete storico-culturale

La rete è costituita dall'insieme dei sistemi deputati alla valorizzazione del patrimonio culturale. La città di Torino è parte integrante del sistema delle Residenze Sabaude, riconosciuto come Patrimonio Mondiale UNESCO, al quale la rete assicura continuità e connessioni. Nella tavola sono riportate le aree di pertinenza dei siti UNESCO (core zone e buffer zone), conformemente alla documentazione ufficiale pubblicata sul portale UNESCO. In particolare, la perimetrazione del sito di Villa della Regina è stata aggiornata sulla base della WHC Nomination Documentation, poiché, secondo la definizione contenuta nel PPR, la porzione rivolta verso il Po — su cui insiste l'edificio scolastico Liceo Scientifico Gino Segrè — ricadrebbe in buffer zone, mentre nella documentazione UNESCO è classificata come core zone.

Rete di fruizione

La rete di fruizione comprende:

- il patrimonio infrastrutturale storico, costituito da ponti e stazioni storiche — ancorché non più utilizzate nella loro funzione originaria — nonché dai rifugi antiaerei risalenti alla Seconda guerra mondiale e dai cippi commemorativi della battaglia del 1706;

- la Corona delle Delizie, denominazione attribuita al sistema delle residenze suburbane edificate tra il XVI e il XVIII secolo per lo svago della corte ducale, che incorniciavano la città con il loro pregio architettonico e paesaggistico. Da tale sistema deriva il percorso ciclopedonale che connette le residenze suburbane poste all'esterno della cosiddetta "mandorla barocca";
- i tracciati delle cinte daziarie del 1853 e del 1912, che hanno inciso in modo significativo sull'assetto urbanistico torinese e che, a seguito della loro dismissione, hanno consentito la formazione delle due principali direttrici anulari della città grazie al recupero degli ampi sedimi pubblici;
- i viali storici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, insieme ad altri viali di pregio storico, che includono elementi della viabilità storica e del patrimonio ferroviario.

Nella proposta tecnica, la tavola relativa alla Rete di connessione paesaggistica e ai siti UNESCO includeva anche elementi della rete ecologica comunale. Al fine di migliorare la chiarezza e la leggibilità del documento, tali informazioni sono state ricondotte alla tavola T14 – Rete ecologica comunale e approfondite mediante analisi illustrate in modo più dettagliato nella Relazione ambientale.

3.3.6 Tavola T14-Rete ecologica comunale

La presente tavola rappresenta i principali elementi funzionali alla definizione della Rete ecologica comunale, come individuata dal PTC2 e dalla l.r. 19/2009.

La Rete ecologica è costituita da un sistema integrato di aree naturali interconnesse. In particolare, la tavola identifica le componenti territoriali finalizzate alla tutela della biodiversità e alla conservazione dei sistemi naturali, comprendenti:

- Aree di Valore Ecologico, caratterizzate da elevati livelli di biodiversità — intesa come presenza di habitat rilevanti per la fauna e/o la vegetazione — e individuate sul territorio regionale al fine di valutarne l'estensione nei diversi ambiti considerati. Esse sono disciplinate dall'art. 42 delle Norme del presente Piano, "Connessioni ecosistemiche", volto a garantire il mantenimento e il rafforzamento della continuità ecologica tra gli habitat naturali e seminaturali presenti nel territorio comunale;
- Aree a Verde Urbano, comprendenti tutte le porzioni di territorio cittadino caratterizzate da copertura vegetale, sia pubbliche sia private, come risultanti dalla Carta Tecnica Comunale;
- Aree di Connettività Ecologica, rappresentate mediante una scala cromatica graduata da connettività "molto alta" a "molto bassa", secondo il modello ecologico FRAGM, il quale consente di valutare il grado di connettività ecologica di un territorio, intesa come capacità di ospitare specie animali, favorirne gli spostamenti e definirne il livello di frammentazione.

L'analisi e l'integrazione dei risultati ottenuti dai modelli ecologici utilizzati permettono di individuare gli elementi essenziali alla funzionalità della Rete ecologica comunale.

3.3.7 Tavola T15-Aree di potenziale interesse archeologico e paleontologico

La presente tavola individua le aree di potenziale interesse archeologico e paleontologico all'interno del territorio comunale, delineando gli ambiti nei quali, in ragione delle evidenze storiche, delle stratificazioni urbane e delle caratteristiche geologiche, si ritiene possibile la presenza di depositi, manufatti o contesti significativi ai fini della tutela e della ricerca scientifica.

Le aree di interesse archeologico sono state definite sulla base della ricostruzione storica dell'evoluzione insediativa della città, delle informazioni derivanti da ritrovamenti documentati, degli interventi di scavo condotti nel tempo e delle previsioni contenute nella pianificazione sovraordinata.

Le aree di potenziale interesse paleontologico, invece, si riferiscono a porzioni di territorio nelle quali le caratteristiche litostratigrafiche e geomorfologiche indicano la possibile presenza di resti fossili o di depositi sedimentari significativi per la ricostruzione dell'evoluzione geologica locale.

LA MODIFICA DEGLI ELABORATI DI PIANO

L'adeguamento al Piano Paesaggistico ha reso necessaria la revisione di alcuni elaborati grafici del PRG. In particolare, la Tavola T02 – Intero territorio comunale – Zone Normative recepisce la ridefinizione del perimetro della Zona Centrale Storica (ZCS), all'interno della quale è stata ricompresa l'intera Piazza della Repubblica, al fine di garantire un'immagine urbana unitaria e l'applicazione omogenea degli stessi criteri progettuali.

I tre nuclei storici periferici, già classificati in zona A ai sensi del D.M. 1444/1968 nel Piano del 1995, sono stati adeguati alla mappatura dei tessuti, al riconoscimento dei caratteri (T06) e alla definizione dei tipi di intervento (T07) previsti per la Zona Centrale Storica.

LA MODIFICA NORMATIVA

L'adeguamento al PPR ha reso necessaria l'integrazione di diversi articoli del testo normativo del Piano, come puntualmente riportato nella Tabella II – Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e le previsioni delle varianti, collocata al termine del capitolo 4.

In particolare, nelle NdA del Piano è stata introdotta una nuova serie di articoli, inseriti nel Titolo III, Capo II dedicato al Paesaggio. Tali disposizioni prendono avvio dall'articolo relativo alle Norme di tutela paesaggistica e proseguono con gli articoli successivi, ciascuno dei quali è denominato in coerenza con le tavole che illustrano le componenti paesaggistiche oggetto della relativa disciplina.

Per quanto illustrato nel presente capitolo e nel successivo capitolo 4 di raffronto, la revisione generale del PRG configura a tutti gli effetti l'adeguamento del Piano al PPR, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice.

4. SCHEDE DI VERIFICA PER L'ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPR

Oltre a illustrare gli obiettivi di coerenza tra PRG e PPR, la presente relazione espone le modalità con cui le finalità della variante risultano conformi agli obiettivi del PPR e descrive come trovino attuazione i contenuti dei diversi elaborati del Piano Paesaggistico (Schede degli ambiti di paesaggio, Norme di attuazione e relativi allegati, Schede del Catalogo dei beni paesaggistici, Tavole).

La Tabella I – Raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo per i beni di cui agli articoli 136 e 157 del Codice e le previsioni della variante riporta le prescrizioni specifiche contenute nella prima parte del Catalogo dei beni paesaggistici, relative ai beni paesaggistici ex artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004 presenti nel territorio comunale, le quali costituiscono previsioni immediatamente prevalenti sugli strumenti urbanistici. La tabella, finalizzata a documentare il rispetto e l'attuazione delle disposizioni del PPR da parte della variante, riporta nella prima colonna le previsioni normative da osservare ai fini dell'adeguamento al PPR e, nella seconda colonna, la descrizione puntuale delle modalità con cui la variante recepisce e attua tali previsioni, con rimando alle specifiche norme e tavole del PRG. Sono inoltre evidenziate le prescrizioni contenute nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici, aventi carattere di prevalenza immediata sugli strumenti di pianificazione.

I beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 sono rappresentati nella Tavola T08-Beni Paesaggistici. L'insieme completo delle schede è allegato alle NdA, nel documento R03-Disciplina specifica-Schede, e costituisce il fascicolo denominato "Schede Beni Paesaggistici".

La Tabella II – Raffronto tra le Norme di attuazione del PPR e le previsioni della variante, predisposta secondo lo schema definito dalla Regione nel Regolamento di attuazione, è finalizzata a illustrare e chiarire il riscontro del rispetto e della piena attuazione delle norme del PPR da parte della variante. La tabella è organizzata in relazione alle componenti paesaggistiche individuate dal PPR e disciplinate nelle relative Norme di attuazione, includendo, a supporto della comprensione dei contenuti dello strumento regionale, anche il riferimento ai temi rappresentati nella cartografia del PPR. Nella prima colonna sono riportate le previsioni normative del PPR; nella seconda colonna è descritta la modalità con cui la variante assicura il recepimento e l'attuazione di tali previsioni, con puntuale richiamo alle norme e alle tavole del PRG.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino pubblico esistente sulla Piazza Carlo Felice nel Comune di Torino

D.M. 18 marzo 1926

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A132

Codice di riferimento ministeriale: 10280

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI	
EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>
Deve essere conservato nella sua integrità l'impianto storico del giardino, in tutte le sue componenti architettoniche e vegetali, nel rispetto del suo processo storico di formazione, fatti salvi gli eventuali interventi sulle alberature esistenti legati a problematiche di stabilità o fitosanitarie comprovate. Sono ammessi interventi volti a garantire la fruizione pubblica del giardino stesso, purché coerenti con le sue valenze storiche e paesaggistiche (11). Devono essere conservate le relazioni visive tra il giardino e l'intorno urbano di rilievo storico-architettonico; in particolare non sono ammessi interventi che possano interferire con i caratteri scenico-percettivi consolidati costituiti dal cono visivo Porta Nuova - Palazzo Reale (16).	Il PRG destina l'area a giardino a Aree per spazi pubblici – c)1 parco e l'area a contorno a Area a servizio per attrezzature di interesse comune, all'interno della Zona Centrale Storica (ZCS). Gli interventi nella ZCS sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso la lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che hanno plasmato la città (art. 14 delle NdA). La fruizione pubblica del giardino è garantita dalla destinazione di Piano a "verde". Le relazioni visive tra il giardino e l'intorno urbano sono garantite dalla viabilità esistente (aree non edificate) e dalle tutele previste sugli edifici prospettanti sulla piazza. Viene inserito nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie il nuovo asse prospettico sull'asse Porta Nuova-Palazzo Reale (art. 49 NdA).
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	

<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Storico – culturale: Artt. 22 e 26	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali è individuata la viabilità storica da Porta Nuova a Piazza Castello.
Morfologico – insediativo: Art. 35	Piazza Carlo Felice è compresa all'interno della Zona Centrale Storica (ZCS) e quindi nella "m.i.1 aree urbane consolidate dei centri maggiori" (Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Piazza Carlo Felice è compresa nella Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco, facente parte dei Viali storici tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs n. 42/2004.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco circostante alla Villa degli Olmi a Torino, proprietà della Sig.ra Giulia Plucker fu Daniele in Ubaldi di Capei

D.M. 12 gennaio 1939 (Data trascrizione)

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A133

Codice di riferimento ministeriale: 10256

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale villa-parco-pertinenze rurali; non sono altresì ammesse modificazioni al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa e del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni degli esemplari arborei devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d'impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Il parco è indicato nella Tavola T09-Componenti storico-culturali quale "Ville, giardini e parchi oggetto di Notifica Ministeriale" e nella Tavola T08-Beni Paesaggistici" tra gli immobili oggetto di "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs n. 42/2004".

Il parco e la villa sono destinati dal PRG vigente ad Area a prevalenza verde, che si caratterizza per la presenza di verde e limitata edificazione. I caratteri naturalistici dei luoghi richiedono interventi mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti.

La destinazione d'uso è residenziale.

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e ampliamenti a saturazione dell'indice.

Sono ammesse costruzioni nel sottosuolo per autorimesse e relative rampe di accesso e locali tecnici.

Tutti gli interventi devono essere particolarmente attenti a non alterare l'ambiente circostante; deve essere salvaguardato l'impianto arboreo preesistente.

Nel PRG vigente la villa e gli edifici nell'area della declaratoria ministeriale non sono riconosciuti di particolare interesse storico ed il parco non è compreso nella pertinenza storica. Con la redazione del Progetto Preliminare si è provveduto a inserire nella Tavola T04- Intero Territorio Comunale - Beni di valore riconosciuti dal Piano, al fine di ricomprendere gli immobili tra quelli di particolare interesse storico per garantire la tutela richiesta (edifici e pertinenza storica).

Infatti, per gli edifici di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati all'art.44 delle NdA e descritti nell'Allegato A.

Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
Articoli del Ppr	Riscontro
Naturalistico – ambientale: Artt. 16, 19	Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici parte del bene è in parte interessato da “Territori coperti da foreste e boschi” (art. 142 lettera g) del D. lgs. 42/2004)
Storico – culturale: Art. 26	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali è individuato il parco tra i “Sistemi di ville, giardini e parchi”.
Percettivo – identitario Art. 30	Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie, la strada comunale di Superga è identificata quale “percorso panoramico”.
Morfologico – insediativo: Art. 38	Nella Tavola P4 del PPR il bene comprende territori coperti da foreste e boschi, prati-pascolo e una limitata porzione di m.i.6; tale morfologia ed i prati-pascolo sono stati verificati nella Tavola T10- Componenti Morfologico-Insediative e Naturalistiche.
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T14-Rete ecologica comunale l’area è in parte interessata da Aree di Connettività ecologica (molto bassa).

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa detta "Il Pollone" proprietà del Conte Mario Nicolis Robilant sita a Torino

D.M. 16 giugno 1941

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Codice di riferimento ministeriale: 10258

Numero di riferimento regionale: A134

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro

Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione e/o separazione del rapporto visuale villa-parco-radure; non sono altresì ammesse modificazioni al patrimonio costituito dagli edifici storici, fatti salvi interventi tesi a conservare e valorizzare il complesso della villa e del parco e delle sue pertinenze in tutte le sue componenti nel rispetto del suo processo storico e alla luce di una lettura storico critica comparata. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (11). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

La villa ed il parco sono indicati nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004".

La Villa ha destinazione ad attività residenziale-ricettiva in Area a prevalenza verde.

Il parco è destinato dal PRG vigente ad Area a edificazione diffusa e parchi pubblici urbani e comprensoriali c)3, che si caratterizza per la presenza di verde e limitata edificazione. I caratteri naturalistici dei luoghi richiedono interventi mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti.

La destinazione d'uso è residenziale. Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e ampliamenti a saturazione dell'indice. Per gli edifici di particolare interesse storico e caratterizzanti il tessuto storico vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati all'art. 44 e descritti nell'Allegato A.

Sono ammesse costruzioni nel sottosuolo per autorimesse e relative rampe di accesso e locali tecnici.

Tutti gli interventi devono essere particolarmente attenti a non alterare l'ambiente circostante; deve essere salvaguardato l'impianto arboreo preesistente.

Nel PRG la Villa Pollone (ora Villa Sassi) è riconosciuta tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenente al Gruppo 4) Edifici di valore documentario.

Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, gli interventi ammessi sono:

- il risanamento conservativo sull'Esterno degli edifici su spazi pubblici e Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi;

	- la ristrutturazione edilizia sul sistema distributivo e nell'interno dei corpi di fabbrica.
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Naturalistico – ambientale: Artt. 14, 16, 19	Parte del bene è interessato da “Territori coperti da foreste e boschi” (art. 142 lettera g) del D. lgs. 42/2004) e da “Prato-pascolo”.
Storico – culturale: Art. 26	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali è individuato il parco tra i “Sistemi di ville, giardini e parchi”.
Percettivo – identitario Artt. 30, 32	Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie, l'area del parco è interessata dall'asse prospettico Superga – Castello di Rivoli ed in parte da “SV3 – Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazione agrarie e delle relative infrastrutture storiche”.
Morfologico – insediativo: Art. 35	Nella Tavola P4 del PPR il bene comprende territori coperti da foreste e boschi, prati-pascolo e una porzione marginale di m.i. 6 individuata nella tavola T10-Componenti Morfologico insediative e naturalistiche.
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T14-Rete ecologica comunale l'area è in parte interessata da Aree di Connettività ecologica (molto alta) e da Aree di Valore Ecologico.

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni e fabbricati esistenti lungo la strada che conduce al Monte dei Cappuccini, siti nel Comune di Torino

D.M. 16 giugno 1941

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A135

Codice di riferimento ministeriale: 10259

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Deve essere salvaguardata la visibilità del fulcro del Monte dei Cappuccini; a tal fine gli interventi modificativi nell'area tutelata non devono pregiudicare le visuali verso l'emergenza architettonica né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con l'emergenza stessa (14). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza/trasformazione: L'ambito di tutela interessa una porzione del tessuto edilizio posta al piede del versante sottostante il complesso monumentale del Monte dei Cappuccini, fulcro visivo e belvedere sulla città di Torino e sull'arco alpino. Il dispositivo di tutela era volto a preservare le visuali godibili dal viale di accesso al complesso stesso verso la città e il fiume Po e consentire la salvaguardia del fabbricato posto ad angolo di corso Moncalieri con via Sommacampagna. L'area ha subito consistenti trasformazioni con la demolizione delle preesistenze e la costruzione di edifici commerciali e residenziali lungo corso Moncalieri, attigui all'edificio di valore, e di altri fabbricati al suo interno che appaiono non conformi ai limiti stabiliti dal dispositivo di tutela poiché interrompono le visuali godibili dal viale di accesso al Monte dei Cappuccini verso il fiume Po e da corso Moncalieri verso il complesso monumentale. Riconoscimento del valore dell'area: La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela "(...) i terreni e fabbricati esistenti in codesto comune lungo la strada che conduce al Monte dei Cappuccini." Dal verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino (Seduta del 06/12/1941) "il vincolo che si ritiene debba essere imposto prevede la tutela della visuale al di sopra della linea che corre dalla strada panoramica al Monte dei Cappuccini all'altezza di metri 7.44 dal piano del marciapiede del Corso Moncalieri specialmente per quanto riguarda il tratto lungo metri 69.02 ove esistono attualmente i fabbricati più belli".	Il PRG riconosce il fabbricato tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenente al Gruppo 2) Edifici di rilevante valore storico. Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, il massimo intervento ammesso è il risanamento conservativo per tutte le parti dell'edificio. La visuale sul Monte dei Cappuccini è inoltre tutelata come da prescrizioni del verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino (Seduta del 06/12/1941). L'area è inoltre interessata dalla "SC4 Relazioni visive tra insediamento e contesto" individuata nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>

Naturalistico – ambientale: Art. 14	Parte del bene è interessato da “Fasce di 150 m.” ex Galasso - art. 142 lettera c) del D. lgs. 42/2004)
Percettivo – identitario Artt. 30, 31	Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie, l’area è interessata da “SC4 Relazioni visive tra insediamento e contesto”; la strada confinante, via Giardino, è identificata quale “percorso panoramico”; il confinante Monte dei Cappuccini è riconosciuto come “Belvedere” e “Fulcro del costruito”.
Morfologico – insediativo: Art. 35	Nella Tavola P4 del PPR il bene è ricompreso nella m.i. 1, come indicato nella tavola T10-Componenti Morfologico insediative e naturalistiche.
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	NON INTERESSATO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Valentino sito entro la cinta del Comune di Torino

D.M. 14 aprile 1948

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A136

Codice di riferimento ministeriale: 10260

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro

Sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del parco, nelle sue componenti architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali, nel rispetto del suo processo storico di formazione. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d'impianto.

Eventuali interventi sulla rete dei percorsi interni al parco devono prevedere la progressiva sostituzione del manto bituminoso con materiali permeabili e/o di minore impatto visivo. Sono altresì ammessi interventi volti a garantire la fruizione pubblica del parco stesso, purché coerenti con le sue valenze storiche e paesaggistiche (11). Devono essere preservate nella loro integrità le visuali percepibili dall'asse prospettico costituito dal viale alberato di corso Marconi e dal fulcro del castello del Valentino. Analogamente devono essere garantite le visuali percepibili da corso Raffaello verso il parco, con il monumento ad Amedeo di Savoia quale fulcro centrale, e il rilievo collinare sullo sfondo. Inoltre devono essere salvaguardate le visuali fruibili dal fiume verso l'area tutelata nel suo complesso (13). Sugli edifici di Torino Esposizioni non sono ammessi interventi che ne alterino le caratteristiche strutturali e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla sua conservazione e valorizzazione (16). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

Il Parco del Valentino è indicato nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004".

Il parco è destinato dal PRG vigente ad Aree per spazi pubblici c)4 parco polifunzionale, attrezzature universitarie e parcheggi pubblici.

Il Castello del Valentino, il Borgo Medievale, il Monumento di Amedeo di Savoia e la Fontana dei 12 mesi sono riconosciuti tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenenti al Gruppo 1) Edifici di gran prestigio.

Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, il massimo intervento ammesso è il restauro conservativo per tutte le parti dell'edificio.

L'edificio della Promotrice delle Belle Arti e la Villa Glicini sono riconosciuti tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenente al Gruppo 2) Edifici di rilevante interesse storico. Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, il massimo intervento ammesso è il risanamento conservativo per tutte le parti dell'edificio.

L'edificio dell'Orto Botanico è riconosciuto tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenente al Gruppo 3) Edifici di valore storico-ambientale. Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, il massimo intervento ammesso è il risanamento conservativo per tutte le parti dell'edificio, tranne per l'interno dei corpi di fabbrica ove è ammessa la ristrutturazione edilizia.

Il Complesso di Torino Esposizioni è riconosciuto tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenente al Gruppo 5) Edifici e manufatti speciali di valore documentario. Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, il massimo intervento ammesso è il risanamento conservativo.

I viali del Parco sono inoltre riconosciuti quali "Percorsi pedonali".

	Per quanto sopra detto, le norme del PRG vigente tutelano adeguatamente le componenti architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali del Parco, consentendone la conservazione e valorizzazione. Al fine di garantire le visuali segnalate, nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie vengono inseriti i nuovi assi prospettici sull'asse corso Marconi - Castello del Valentino – Villa Gualino e sull'asse corso Raffaello – Monumento di Amedeo di Savoia. Quest'ultimo è stato inserito quale “Elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica”.
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Naturalistico – ambientale: Artt. 14, 18	Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche, il parco è parzialmente interessato dalla “zona fluviale interna” e totalmente interessato dalla “zona fluviale allargata”. Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici, il bene è interessato da “Territori di protezione esterna dei parchi (Aree contigue)” (art. 142 lettera f) del D. lgs n. 42/2004).
Percettivo – identitario Artt. 30, 31, 33	Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie sono inseriti: - gli assi prospettici sull'asse corso Marconi - sull'asse di corso Raffaello – Monumento di Amedeo di Savoia e Borgo Medioevale; - il fulcro del costruito sul Castello del Valentino; - gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica quali il Castello del Valentino, il Monumento di Amedeo di Savoia e il Borgo Medioevale;

	- l'elemento "SC4 – Relazioni visive tra insediamento e contesto.
Morfologico – insediativo: Artt. 34, 35	Il Parco del Valentino è compreso nella "m.i. 1 aree urbane consolidate dei centri maggiori" (Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti UNESCO, il parco fa parte dei parchi urbani, fluviali e collinari, è ricompreso nella buffer zone del Castello del Valentino (Sito UNESCO) ed è attraversato dal percorso della Corona delle Delizie.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco del Castello di Drosso proprietà del Marchese Dr. Carlo Gromis di Trana fu Emilio sito nel Comune di Torino

D.M. 20 luglio 1949

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A137

Codice di riferimento ministeriale: 10263

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Prescrizioni specifiche	Riscontro
Non sono consentiti interventi che comportino la frammentazione del rapporto visuale castello-parco; non sono altresì ammesse modificazioni agli edifici storici, al parco e alle sue pertinenze fatti salvi interventi tesi alla loro conservazione e valorizzazione. Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d'impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11).	Il Parco del Castello del Drosso è indicato nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004". Nella Tavola T-09-Componenti storico-culturali Parco è indicato come Zona A da D.M. 1444/68 e Testimonianze storico rurali. L'insediamento del Castello del Drosso è destinato dal PRG a Zona A e Aree dei tessuti storici. I caratteri naturalistici richiedono interventi mirati alla manutenzione dell'ambiente e dei manufatti esistenti. Tutti gli interventi devono salvaguardare l'impianto arboreo preesistente. La destinazione è residenziale e ricettiva; sono ammesse le attrezzature sportive, per lo spettacolo e ricreative in genere. Nel PRG il Castello è riconosciuto tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenente al Gruppo 1) Edifici di gran prestigio; ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, il massimo intervento ammesso è il restauro conservativo. L'area del castello, del parco e delle cascate è inoltre ricompresa nella "pertinenza storica" (art. 44 delle NdA), all'interno della quale gli interventi devono essere finalizzati al recupero dei manufatti, anche accessori, tra i quali i muri di cinta.
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
Articoli del Ppr	Riscontro

Naturalistico – ambientale: Artt. 14, 16, 18, 20	Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici, parte del bene è interessato da “Fasce di 150 m.” ex Galasso - art. 142 lettera c) del D. lgs. 42/2004. Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche, il parco è minimamente interessato dalla “zona fluviale interna” e totalmente interessato dalla “zona fluviale allargata”; è inoltre riconosciuto tra le aree di elevato interesse agronomico. Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici, parte del bene è interessato da “Territori coperti da foreste e boschi” (art. 142 lettera g) del D. lgs. 42/2004)” e totalmente da “Territori di protezione esterna dei parchi (Aree contigue)” (art. 142 lettera f) del D. lgs. 42/2004).
Storico – culturale: Art. 26	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali il complesso è individuato tra i “Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”.
Percettivo – identitario Art. 32	Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie il complesso è riconosciuto tra gli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica e all’interno del “SV3 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”.
Morfologico – insediativo: Art. 40	Il complesso è compreso all’interno della “m.i. 10 aree rurali di pianura o collina” in parte interessato da Aree di elevato interesse agronomico (Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T14-Rete ecologica comunale, il parco fa parte delle Aree di Valore ecologico e di Connettività Ecologica (Molto Alta).

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa del Sanctus proprietà dell'Opera
Diocesana della Prevenzione della Fede, sita nel Comune di Torino**

D.M. 20 luglio 1949

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A138

Codice di riferimento ministeriale: 10261

**I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL
CATALOGO PER I BENI**

EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

Prescrizioni specifiche

Riscontro

La perimetrazione agli atti risulta non corrispondente con le aree oggetto di interesse pubblico, per difficoltà di comparazione tra i riferimenti catastali storici e quelli attuali, ovvero per consistenti modifiche catastali avvenute successivamente alla data di emanazione del dispositivo di tutela per frazionamenti o accorpamenti di particelle, ovvero per difficoltà di correlazione tra le fonti cartografiche utilizzate all'epoca di emanazione del dispositivo di tutela e quelle attuali. Inoltre il valore paesaggistico, che ha motivato l'istituzione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato in parte compromesso dalle edificazioni successivamente realizzate. La dichiarazione di notevole interesse pubblico necessita pertanto di un approfondimento istruttorio da sottoporre alla Commissione di cui all'art. 137 del Codice, per una valutazione delle problematiche emerse nella ricognizione del bene. Nelle more di tale verifica permangono gli obblighi di cui all'art. 146 del Codice stesso relativamente al perimetro individuato nella presente scheda.	Il parco è indicato nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come “Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004” quali aree ed immobili soggetti a “Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004”. L'area oggetto di tutela è in parte a giardino e in parte occupata da una porzione dell'Istituto Sacra Famiglia. Il PRG destina l'area a giardino ad Area per spazi pubblici – c)1 parco; l'area dell'Istituto ad Aree per l'istruzione. Nel PRG i due edifici storici (uno su via R. Pilo e uno all'interno del lotto) sono riconosciuti tra gli edifici di particolare interesse storico, appartenenti al Gruppo 4) Edifici di valore documentario e al Gruppo 3) Edifici di valore storico ambientale. Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, gli interventi ammessi sull'edificio su via Pilo sono: - il risanamento conservativo sull'Esterno degli edifici su spazi pubblici e Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi; - la ristrutturazione edilizia sul sistema distributivo e nell'interno dei corpi di fabbrica. Ai sensi dell'Allegato A delle NdA del PRG, gli interventi ammessi sulla villa sono di risanamento conservativo su tutte le parti dell'edificio, ad eccezione dell'interno dei corpi di fabbrica per il quale è ammessa la ristrutturazione edilizia.
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>

Storico – culturale: Art. 26	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali è individuata la villa tra i “Sistemi di ville, giardini e parchi”.
Morfologico – insediativo: Art. 35	Il bene è compreso all’interno della “m.i. 3 tessuti urbani esterni ai centri” (Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	NON INTERESSATO

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della villa Gozzi con parco annesso sita nel Comune di Torino

D.M. 20 luglio 1949

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A139

Codici di riferimento ministeriale: 10262 - 10267

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Gli esemplari arborei di pregio devono essere conservati fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistenti e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (11). Al fine di conservare le residue parti di valore paesaggistico dell'originario parco storico non è ammessa al suo interno la costruzione di nuovi manufatti edilizi; in particolare deve essere conservato il giardino all'italiana esistente (6). Eventuali interventi riguardanti gli edifici non devono prevedere aumenti di volume e di altezza per non interferire con il contesto circostante (16). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15).

La villa con parco sono indicati nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004".

Gli edifici e il giardino all'italiana hanno destinazione residenziale, in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza di giardini e verde in zone consolidate collinari. La consistenza arborea preesistente deve essere documentata all'atto di richiesta del titolo abilitativo e deve essere salvaguardata o ripristinata.

La restante parte del parco è destinata dal PRG ad Area a prevalenza verde, ad Area a edificazione diffusa e a Parco pubblico urbano e comprensoriale c)3.

Le Aree a prevalenza verde si caratterizzano per la presenza di verde e limitata edificazione. I caratteri naturalistici dei luoghi richiedono interventi mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti. Tutti gli interventi devono essere particolarmente attenti a non alterare l'ambiente circostante e deve essere salvaguardato l'impianto arboreo preesistente.

Il Parco pubblico urbano e comprensoriale c)3 si caratterizza per aree coltivate o boscate con limitata edificazione rurale, anche utilizzate per l'esercizio dell'attività agricola integrate con il sistema dei parchi urbani e comprensoriali.

La tutela e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dei luoghi e del patrimonio boschivo esistente richiedono interventi mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti. La destinazione d'uso è agricola.

Sono vietate le nuove edificazioni e qualsiasi intervento di trasformazione che alteri i caratteri e gli equilibri naturali del suolo; è consentita l'attività agricola di tipo non intensivo.

Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
Articoli del Ppr	Riscontro
Naturalistico – ambientale Art. 16	Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici parte del bene è interessato da “Territori coperti da foreste e boschi” (art. 142 lettera g) del D. lgs. 42/2004)”.
Storico – culturale: Art. 26	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali è individuato il parco tra i “Sistemi di ville, giardini e parchi”.
Morfologico – insediativo: Art. 38	Nella Tavola P4 del PPR il bene comprende territori coperti da foreste e boschi e la m.i. 6 (Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T14-Rete ecologica comunale, il parco fa parte delle Aree di Valore ecologico, Verde urbano e di Connettività Ecologica (Molto Alta).

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Po nel tratto che il fiume attraversa la città di Torino

D.M. 11 gennaio 1950

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A140

Codice di riferimento ministeriale: 10264

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile

dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi *Elenchi* dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). I viali alberati devono essere conservati nella loro integrità con particolare attenzione al mantenimento dell'impianto assiale originario; eventuali interventi sugli esemplari arborei di pregio sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate e le sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali preesistente e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esistente devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA (8). Per

L'area del bene indicata nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004".

L'area del bene è molto estesa e con un insieme eterogeneo di destinazioni urbanistiche, principalmente consolidate residenziali e a verde.

Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie sono presenti:

- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, quali la Chiesa Madonna del Pilone, il Motovelodromo, il Parco Michelotti, il Ponte Vittorio Emanuele I e Gran Madre, il Ponte Umberto I, il Complesso dell'Ospedale Molinette, il Museo dell'Automobile, i Palazzi Vela, Lavoro e Parco Italia '61.
- Assi prospettici, quali Rivoli-Superga, Corso Belgio-Superga, Piazza Castello-Piazza Vittorio-Villa della Regina, Corso Marconi-Castello del Valentino e Corso Raffaello-Monumento di Amedeo di Savoia-Collina; corso Vittorio Emanuele II-collina.
- Elemento "SC4 – Relazioni visive tra insediamento e contesto".

Dall'ambito sono altresì visibili i fulcri Mole Antonelliana, Monte dei Cappuccini, Villa della Regina, Fulcro del costruito sul Castello del Valentino e Superga.

Per garantire la visibilità dei beni culturali, dei fulcri e degli elementi caratterizzanti presenti nell'ambito, sono stati individuati ed inseriti nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie alcuni Belvedere nei principali ponti sul fiume Po, quali i ponti Regina Margherita, Umberto I, Vittorio Emanuele I, Isabella, Sassi e la passerella Chiaves-Carrara.

l'elevato valore paesaggistico deve essere conservata nella sua integrità l'area libera, agricola e prativa, posta a nord in sponda destra verso il comune di San Mauro Torinese, identificata sulla Tav. P4 come "insediamenti rurali m.i. 10" e riportata a fondo <i>Catalogo</i> (A140) (6). Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere, nel caso di alterazione della qualità paesaggistica dell'area a seguito dell'intervento di trasformazione, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle opere (19). Le sponde fluviali devono mantenere i connotati naturali esistenti rispettando la vegetazione spondale; nel caso di opere che prevedano la riduzione della vegetazione igrofila esistente devono essere previsti interventi di rivegetazione e di rimboschimento con specie autoctone. Eventuali opere di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza delle sponde e delle scarpate devono essere prioritariamente realizzate con interventi di ingegneria naturalistica (3). Gli interventi di miglioramento della fruibilità delle sponde, la conservazione e il potenziamento delle piste ciclabili e delle eventuali opere accessorie devono essere realizzati con forme, materiali e tecniche costruttive coerenti con le valenze paesaggistiche dei luoghi privilegiando l'uso di materiali naturali e permeabili per le pavimentazioni (21).	Tutti gli elementi paesaggistici sopra elencati sono soggetti alle norme di tutela del Titolo III, Capo II delle NdA. Il presente bene paesaggistico ricomprende anche in parte i corsi Regina Margherita e Vittorio Emanuele II, riconosciuti quali beni paesaggistici nella scheda A142. Gli altri viali alberati sono normati dal Regolamento del Verde della Città. Il perimetro del "centro storico" del PPR è stato ridefinito in sede di adeguamento e corrisponde al perimetro della ZCS e degli Ambiti Storico-Ambientali del PRG. Nella ZCS gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso la lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che hanno plasmato la città (art. 14 delle NdA) rispettando i caratteri tipologici consolidati. Negli Ambiti Storico-Ambientali gli interventi sono limitati per gli edifici di particolare interesse storico e per gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, per i quali vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati all'art. 44 delle NdA e descritti nell'allegato A (art. 40 delle NdA). L'area in sponda destra verso il comune di San Mauro Torinese ricade nel PRG all'interno delle Aree per spazi pubblici c)4 parco plurifunzionale, caratterizzata da elementi significativi dal punto di vista ambientale e vocata alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri naturalistici dei luoghi e garantendo condizioni di fruibilità collettiva. I parchi plurifunzionali sono spazi pubblici verdi progettati per integrare natura e attività umane, combinando diverse funzioni come quelle ricreative, sportive, sociali e culturali, concepito come un'area polivalente che offre servizi diversi, quali percorsi per il gioco, zone per lo sport, spazi per eventi, aree per il benessere del cittadino - art. 31 delle NdA. Sulle sponde fluviali, ricomprese nelle zone fluviali "interne", gli interventi edilizi devono essere realizzati secondo criteri progettuali tali
---	--

	da garantire un corretto inserimento paesaggistico; le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche. La realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, nonché l'eventuale presenza di contesti storico architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale (art. 48 delle NdA).
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Naturalistico – ambientale: Artt. 14, 16, 17, 18, 20	Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche, l'area è interessata dalla “zona fluviale interna” e dalla “zona fluviale allargata” e dall'area di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (Meisino). Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici, il bene è interessato da: “Fasce di 150 m.” (ex Galasso - art. 142 lettera c) del D. lgs. 42/2004); “Parchi e Riserve Nazionali o Regionali” e “Territori di protezione esterna dei parchi (Aree contigue)” (art. 142 lettera f) del D. lgs. 42/2004); limitate porzioni di “Territori coperte da foreste e boschi” (art. 142 lettera g) del D. lgs. 42/2004)”.
Storico – culturale: Artt. 22, 24	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, l'ambito è interessato da “Viabilità storica”.

Percettivo – identitario Artt. 30, 31, 33	L’Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie comprende gli elementi già sopra descritti nella sezione I di raffronto.
Morfologico – insediativo: Artt. 34, 35, 36, 39, 40	L’area del bene è molto estesa e con un insieme eterogeneo di morfologie che si possono puntualmente leggere nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche.
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T14-Rete ecologica comunale, nell’aree a Verde urbano, Aree di Valore Ecologico e di Connettività Ecologica.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare sita nell’ambito del Comune di Torino

D.M. 11 novembre 1952

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A141

Codice di riferimento ministeriale: 10265

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Deve essere salvaguardata la visibilità dei beni culturali, dei fulcri del costruito e degli elementi a rilevanza paesaggistica individuati dalla presente scheda e/o tra le componenti della Tav. P4; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete e per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi *Elenchi* dal Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda. Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel centro storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione

del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle NdA (8). Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno al nucleo storico devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi distintivi dell'edificato consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17). Per il valore paesaggistico e panoramico deve essere conservata nella sua integrità l'area libera,

agricola e prativa, posta verso il comune di San Mauro Torinese in sponda destra, identificata come "insediamenti rurali m.i. 10" sulla Tav. P4 e riportata a fondo *Catalogo* (A141) (6). Sull'insieme delle ville e parchi o giardini di

L'area del bene indicata nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004".

L'area del bene è molto estesa e con un insieme eterogeneo di destinazioni urbanistiche, principalmente a Aree a prevalenza verde, Aree a edificazione diffusa e in maniera residuale Aree a palazzina su lotto.

Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie sono presenti:

- Belvedere, quali Basilica di Superga e Monte dei Cappuccini;
- Fulcri del Costruito, quali Basilica di Superga, Monte dei Cappuccini e Villa della Regina;
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica, quali Basilica di Superga, Villa della Regina, Villa Gualino, Monte dei Cappuccini;
- Assi prospettici, quali Rivoli-Superga, Corso Belgio-Superga, Piazza Castello-Piazza Vittorio-Villa della Regina, Corso Marconi-Castello del Valentino-Villa Gualino e Corso Raffaello-Monumento di Amedeo di Savoia-Collina, corso Vittorio Emanuele II-collina;
- Elementi "SC4 – Relazioni visive tra insediamento e contesto", "SV2, SV3, SV4 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico";
- Percorsi panoramici, tra cui quello definito "di vetta";
- Crinali collinari.

Dall'ambito è visibile tutta la città di Torino e quindi tutti i fulcri più significativi e gli elementi caratterizzanti.

rilevante valenza storica-culturale e paesaggistica, riconosciute nell'elenco di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 delle Nda, gli eventuali interventi devono essere coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso nel rispetto delle componenti architettoniche, vegetali, idriche e della naturale conformazione del terreno (12). Le eventuali previsioni di nuova edificazione devono essere poste

nei lotti liberi interclusi o in contiguità con le aree edificate esistenti, senza compromettere aree integre e totalmente separate dal contesto edificato, ricercando un'adeguata integrazione con i caratteri insediativi del tessuto edificato esistente. Per gli interventi relativi a nuove previsioni devono essere privilegiate posizioni non dominanti, armonicamente inserite nel profilo naturale del terreno con eventuali scarpate inerbite o muri di contenimento di limitata altezza; le volumetrie e le cromie dei fabbricati non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio circostante. Per gli insediamenti non residenziali gli eventuali interventi di riuso, completamento o ampliamento devono essere compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con il contesto circostante e in particolare con gli specifici caratteri scenico percettivi che connotano il bene e prevedere, nel caso di alterazione della qualità paesaggistica dell'area a seguito dell'intervento di trasformazione, la realizzazione di opere di mitigazione che limitino l'impatto visivo delle opere (19). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di

messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli eventuali nuovi tracciati viari o l'adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi all'andamento delle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati; la posa in opera di barriere di protezione deve risultare compatibile con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali (20). Il sistema della viabilità minore deve

Per salvaguardare la visibilità verso i beni culturali, i fulcri e gli elementi caratterizzanti, sono stati individuati ulteriori belvedere oltre a quelli già individuati dal PPR, quali Villa Rey, Villa della Regina, Piazza della Chiesa San Vito, Cascina Bert (area attrezzata), Parco Europa, Faro della Maddalena e cinque punti panoramici lungo la strada di vetta esterni al comune di Torino.

Tutti gli elementi paesaggistici sopra elencati sono soggetti alle norme di tutela del Titolo III, Capo II delle Nda.

L'area in sponda destra verso il comune di San Mauro Torinese ricade nel PRG all'interno delle Aree per spazi pubblici c)4 parco plurifunzionale, caratterizzata da elementi significativi dal punto di vista ambientale e vocata alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri naturalistici dei luoghi e garantendo condizioni di fruibilità collettiva.

I parchi plurifunzionali sono spazi pubblici verdi progettati per integrare natura e attività umane, combinando diverse funzioni come quelle ricreative, sportive, sociali e culturali, concepito come un'area polivalente che offre servizi diversi, quali percorsi per il gioco, zone per lo sport, spazi per eventi, aree per il benessere del cittadino - art. 31 delle Nda.

Per quanto riguarda gli interventi su ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale, individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali già tutelati dal Piano, valgono le tutele dell'art. 44 delle Nda di PRG. Tali edifici sono riconosciuti di particolare interesse storico, nei gruppi di appartenenza n. 1) Edifici di gran prestigio, n. 2) Edifici di rilevante valore storico, n. 3) valore storico-ambientale, con le relative aree di pertinenza storica, che comprendono oltre all'edificio principale parti edificate caratterizzanti il complesso storico e aree inedificate risolte secondo un disegno architettonico d'insieme.

Per le ville, giardini e parchi individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, ma privi di tutela nel PRG, tra la Proposta Tecnica

essere mantenuto nella sua integrità con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche; in caso di dimostrata impossibilità a mantenere il piano viabile originario per ragioni di elevata pendenza, è consentito l'utilizzo di altre tecniche costruttive che devono comunque garantire un adeguato inserimento paesaggistico (21). Lungo i tratti di viabilità panoramica individuati nella Tav. P4 non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13).	e il Progetto Preliminare si è provveduto a valutare una tutela analoga a quella prevista dal PRG. Il Piano prevede che le edificazioni in collina siano concentrate in aree contigue con aree già edificate, in modo da non compromettere aree integre e separate dal contesto edificato. Ai sensi dell'Allegato B alle NdA, nei progetti e nella realizzazione degli interventi di costruzione o di manutenzione e/o ristrutturazione delle strade comunali, vicinali e private della parte collinare, le scarpate a monte e a valle, ove esistenti, devono essere rinforzate mediante la rivegetazione naturale (tappeti erbosi, cespugli, arbusti, geo-reti di origine vegetale, ecc.) ovvero con opportune tecniche di ingegneria naturalistica. Il divieto di posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica, non è materia del PRG. Si rimanda al regolamento pubblicità.
--	---

Articoli del PPR con cui si relaziona il bene

<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Naturalistico – ambientale: Artt. 14, 16, 17, 18, 19, 20	Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche, l'area è interessata da: "zona fluviale interna"; "zona fluviale allargata"; "prati-pascolo"; "aree di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (area umida del Meisino)", "aree di elevato interesse agronomico". Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici, il bene è interessato da: "Fasce di 150 m." (ex Galasso - art. 142 lettera c) del D. lgs. 42/2004); "Parchi e Riserve Nazionali o Regionali" e "Territori di protezione esterna dei parchi (Aree contigue)" (art. 142 lettera f) del D. lgs. 42/2004); "Territori

	coperte da foreste e boschi” (art. 142 lettera g) del D. lgs. 42/2004)”.
Storico – culturale: Artt. 22, 24, 25, 26, 28	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, l’ambito è interessato da: Ambiti Storico-Ambientali; “Viabilità storica”; “Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale”; “Sistemi di ville, giardini e parchi”; “Poli della religiosità”.
Percettivo – identitario Artt. 30, 31, 32, 33	La Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie comprende gli elementi già sopra descritti nella sezione I di raffronto.
Morfologico – insediativo: Artt. 34, 35, 36, 38, 39, 40	L’area del bene è molto estesa e con un insieme eterogeneo di morfologie che si possono puntualmente leggere nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche.
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nelle Tavole T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco il bene della collina torinese fa parte è interessato da SIC, ZPS, Parchi Naturali, Nodi principali della rete ecologica, Boschi, Aree verdi e della Rete di Fruizione Culturale (Buffer zone e Core zone residenze). Nella Tavola T14-Rete ecologica comunale, nell’aree a Verde urbano, Aree di Valore Ecologico e di Connettività Ecologica.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei viali alberati del Comune di Torino

D.M. 22 febbraio 1964

Art. 136, c. 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A142

Codice di riferimento ministeriale: 10266

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Devono essere conservati l'impianto assiale originario e la percezione dei coni prospettici costituiti dai viali alberati; a tal fine non sono consentiti interventi che possano compromettere, frammentare o modificare tali coni visivi; inoltre, lungo i viali non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica (13). Gli interventi sugli esemplari arborei sono ammessi solo se determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate ed eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d'impianto (5). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Nel nucleo storico non sono ammessi interventi che alterino la morfologia di impianto del tessuto edilizio e le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione del tessuto storico, alla rigenerazione delle parti degradate e a eventuali adeguamenti funzionali degli edifici esistenti in coerenza con i contenuti del comma 5 dell'art. 24 delle Nda (8).	L'area del bene indicata nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004". Il PRG destina le aree dei viali a viabilità, ad eccezione di corso Stati Uniti, destinato a viabilità e parcheggi, e del bene di corso Vittorio Emanuele II che, oltre alla viabilità, comprende anche i primi isolati ai lati del corso, destinati principalmente a residenza con presenza di attività direzionali e servizi. Al fine di conservare l'impianto assiale e la percezione dei coni prospettici costituiti dai viali alberati, nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie, si conferma l'asse prospettico Rivoli-Superga e si inserisce il nuovo asse prospettico sull'asse di corso Vittorio Emanuele II fino alla collina (art. 49 Nda). Il divieto di posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica, non è materia del PRG. Gli interventi sugli esemplari arborei sono regolamentati dal Regolamento del verde. Gli edifici compresi nella fascia di corso Vittorio Emanuele II ricadono nel centro storico (ZCS) e negli Ambiti Storico-Ambientali. Nella ZCS gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso la lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che hanno plasmato la città (art. 14 delle Nda) rispettando i caratteri tipologici consolidati. Negli ASA gli interventi sono limitati per gli edifici di particolare interesse storico e per gli edifici caratterizzanti il tessuto storico, per i quali vigono le norme di tutela ed i tipi di intervento particolari riportati all'art. 44 delle
--	---

	Nda e descritti nell'Allegato A (art. 40 delle Nda).
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Naturalistico – ambientale: Art. 14	Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici, alcune porzioni del bene (Corso Regina Margherita e Corso Vittorio Emanuele II) sono interessate da “Fasce di 150 m.” (ex Galasso - art. 142 lettera c) del D. lgs. 42/2004). Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche, alcune porzioni del bene sono interessate dalla “zona fluviale interna” e dalla “zona fluviale allargata”.
Storico – culturale: Artt. 22, 24	Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, corso Francia è individuata quale viabilità storica.
Percettivo – identitario Artt. 30, 31	Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie sono presenti, oltre agli assi prospettici sopra descritti, sono presenti “Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica”, quali: Piazza della Repubblica Borgo Dora, Primo tratto di corso Francia, Zona Crocetta (GAM e Edilizia primi ‘900) e il fulcro del Monumento di Re Vittorio Emanuele II.
Morfologico – insediativo: Artt. 34, 35	Il bene è compreso all'interno della “m.i.1 aree urbane consolidate dei centri maggiori” e della “m.i. 3 tessuti urbani esterni ai centri” (Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco, i viali sono stati inseriti quali elementi della rete di fruizione

	culturale, in quanto ritenuti significativi per connettere alcuni luoghi rilevanti della città.
--	---

Comune di Torino - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 2, riguardante l'antico giardino privato ubicato in via Cernaia 40

D.G.R. n.110-25443 del 31 maggio 1993 e

D.G.R n. 258-27197 del 30 luglio 1993 (integrazione) Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A143

Codice di riferimento ministeriale: 10303

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Deve essere salvaguardata l'unitarietà del sistema rappresentato dall'edificio, dal giardino interno e dallo spazio urbano pubblico sul quale il bene si affaccia.	L'area del bene indicata nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004". Il PRG destina l'immobile Area dei tessuti storici della Zona Centrale Storica (ZCS). Gli interventi nella ZCS sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso la lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che hanno plasmato la città (art. 14 delle Nda). Nel PRG l'edificio appartiene al Gruppo 3) edifici della costruzione ottocentesca della città. Il Piano riconosce, per le parti che costituiscono l'edificio, specifiche qualità di valore architettonico e urbano, in base alle quali vengono differenziati i tipi di intervento ammessi. Il fronte è riconosciuto tra i "fronti di complessi urbani di uniforme architettura o uniformate da particolari regole e fronte di edifici di notevole pregio"; il sistema distributivo è riconosciuto tra "gli androni costituenti dilatazioni spaziali della scena urbana ed elementi di collegamento con spazi di cortile e di giardino privato o con importanti spazi coperti". Il cortile oggetto del bene paesaggistico è riconosciuto di qualità "a – spazi di cortile e giardino privato improntati ad un chiaro disegno architettonico rispondente a intenzioni di prestigio". Ai sensi dell'Allegato A delle Nda del PRG, gli interventi ammessi sono: - il restauro conservativo sull'Esterno degli edifici su spazi pubblici; - il risanamento conservativo sul sistema distributivo e nei Cortili, giardini privati e fronti degli edifici verso tali spazi;
---	--

	- la ristrutturazione edilizia nell'interno dei corpi di fabbrica.
Articoli del PPR con cui si relaciona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Morfologico – insediativo: Art. 35	Il cortile di via Cernaia è compreso all'interno della Zona Centrale Storica (ZCS) e quindi nella "m.i. 1 aree urbane consolidate dei centri maggiori" (Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	NON INTERESSATO

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni esistenti sul colle della Maddalena siti nel Comune di Torino

DD.MM. 10, 11, 14, 20, 22, 24 e 29 ottobre 1924;

Art. 136, c. 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004

17 dicembre 1924; 6 e 21 febbraio 1925

Numero di riferimento regionale: A223

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
<i>Prescrizioni specifiche</i>	<i>Riscontro</i>

Deve essere salvaguardata la visibilità del Faro della Vittoria e del Parco della Rimembranza; a tal fine gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi (14). Al fine di conservare la naturalità dell'area devono essere evitati interventi che comportino la modificazione della morfologia, con sbancamenti o alterazione dei versanti collinari, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico o allo svolgimento delle pratiche forestali (1). Gli interventi di riassetto idrogeologico, di messa in sicurezza dei versanti e di regimazione idraulica devono essere prioritariamente realizzati con opere di ingegneria naturalistica (4). Gli interventi riguardanti gli edifici esistenti devono essere compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella Tav. P4 e/o sopraccitati (17).	L'area del bene indicata nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004". Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie, il Faro della Vittoria è riconosciuto come Belvedere, il cui Bacino visivo è riportato nella Tavola T12-Carta della sensibilità visiva, articolata in classi di sensibilità visiva, soggetti alle specifiche prescrizioni di tutela (art. 50 delle Nda). L'area è destinata dal PRG vigente a Parco pubblico urbano e comprensoriale c)3 parco collinare, caratterizzato da Aree a edificazione diffusa. La tutela e la valorizzazione dei caratteri naturalistici e dell'esteso patrimonio boschivo richiedono interventi mirati alla riqualificazione dell'ambiente e dei manufatti esistenti. I parchi collinari comprendono porzioni di territorio di rilevante valore paesaggistico che caratterizza l'immagine della Città, percepibile da tutto il territorio cittadino e sono vocati alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri naturalistici dei luoghi, garantendo condizioni di fruibilità collettiva, il mantenimento e la conservazione degli ambiti agricoli. Gli interventi prevedono il recupero degli edifici esistenti, coerentemente con i caratteri tradizionali del contesto culturale e paesaggistico e il ripristino delle sistemazioni di valenza ecologica o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.). All'interno dei parchi collinari, è vietato costruire nuovi edifici e strutture stabili o temporanee, ridurre a coltura le aree boschive, eseguire interventi di trasformazione che alterino i caratteri e gli equilibri naturali del suolo, la morfologia e l'assetto idrogeologico del territorio.

Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
Articoli del Ppr	Riscontro
Naturalistico – ambientale: Artt. 16, 17, 19	Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici, il bene è interessato da “Territori coperte da foreste e boschi” (art. 142 lettera g) del D. lgs. 42/2004)”.
Percettivo – identitario Artt. 30, 31	Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie sono presenti “Percorsi panoramici” e “Crinali collinari”, oltre al “Belvedere” sopra citato.
Morfologico – insediativo: Artt. 38, 40	Nella Tavola P4 del PPR il bene comprende per la quasi totalità territori coperti da foreste e boschi e marginalmente prati-pascolo e la m.i. 6 (Tavola T10-Componenti Morfologico-Insediative).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	Nella Tavola T14-Rete ecologica comunale l’area fa parte del Verde urbano, Aree di Valore Ecologico e di Connettività Ecologica (Molto alta).

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di terreni della Collina Torinese

DD.MM. 18 maggio 1931 e 26 gennaio 1932

Art. 136, c. 1, lett. b) del D.lgs. 42/2004

Numero di riferimento regionale: A244

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

*Prescrizioni specifiche – Identificazione dei
valori*

Riscontro

Gli ambiti di tutela sono rappresentati da tre aree di dimensioni molto ridotte poste sul versante collinare dominato dal fulcro visivo costituito dalla villa Gualino e caratterizzato dalla presenza di alcune ville di significativo valore paesaggistico.

L'area del bene indicata nella Tavola T08-Beni Paesaggistici come "Beni paesaggistici tutelati dalla parte III del D.lgs. n. 42/2004" quali aree ed immobili soggetti a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. lgs. n. 42/2004".

Tutti gli elementi paesaggistici sopra elencati sono soggetti alle norme di tutela del Titolo III, Capo II delle NdA.

Per quanto riguarda gli interventi su ville e parchi o giardini di rilevante valenza storica-culturale, individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali già tutelati dal Piano, valgono le tutele dell'art. 44 delle NdA di PRG. Tali edifici sono riconosciuti di particolare interesse storico, nei gruppi di appartenenza n. 1) Edifici di gran prestigio, n. 2) Edifici di rilevante valore storico, n. 3) valore storico-ambientale, con le relative aree di pertinenza storica, che comprendono oltre all'edificio principale parti edificate caratterizzanti il complesso storico e aree inedificate risolte secondo un disegno architettonico d'insieme.

Per le ville, giardini e parchi individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, ma privi di tutela nel PRG, tra la Proposta Tecnica e il Progetto Preliminare si è provveduto a valutare una tutela analoga a quella prevista dal PRG.

Il Piano prevede che le edificazioni in collina siano concentrate in aree contigue con aree già edificate, in modo da non compromettere aree integre e separate dal contesto edificato.

Ai sensi dell'Allegato B alle NdA, nei progetti e nella realizzazione degli interventi di costruzione o di manutenzione e/o ristrutturazione delle strade comunali, vicinali e private della parte collinare, le scarpate a monte e a valle, ove esistenti, devono essere rinforzate mediante la rivegetazione naturale (tappeti erbosi, cespugli, arbusti, geo-reti di origine vegetale, ecc.) ovvero con opportune tecniche di ingegneria naturalistica.

	Il divieto di posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione di installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica, non è materia del PRG. Si rimanda al regolamento pubblicità.
Articoli del PPR con cui si relaziona il bene	
<i>Articoli del Ppr</i>	<i>Riscontro</i>
Naturalistico – ambientale: Art. 14	Il bene di via Febo nella Tavola T08-Beni Paesaggistici è interessato da “Fasce di 150 m.” ex Galasso - art. 142 lettera c) del D. lgs. 42/2004) e nella Tavola T08-Beni Paesaggistici Componenti Morfologico-Insediative e Naturalistiche, è interessato dalla “zona fluviale interna” e parzialmente dalla “zona fluviale allargata”.
Morfologico – insediativo: Artt. 35, 36, 38	Nella Tavola P4 del PPR il bene di corso Giovanni Lanza è ricompreso nella m.i. 1; il bene di via Febo è ricompreso nella m.i. 4; il bene limitrofo alla strada di San Vito-Revigliasco è ricompreso nella m.i. 6 (Tavola T10-Componenti Morfologico-Insediative).
Rete di connessione paesaggistica: Art. 42	NON INTERESSATO

TABELLA DI RAFFRONTO II TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLE VARIANTI

Articolo 13. Aree di montagna

Indirizzi

comma 6

I piani territoriali provinciali e i piani locali definiscono normative volte a disciplinare la previsione di nuovi bivacchi e altre attrezzature dedicate alle attività escursionistiche, alpinistiche o sciistiche.

Il Comune di Torino non ha aree di montagna.

comma 7

I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

Direttive

comma 9

I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'art. 46 comma 2, d'intesa con il Ministero e la Regione, possono precisare alla scala di dettaglio la delimitazione delle aree di montagna, garantendo altresì la tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4 ancorché esterni alla perimetrazione delle aree di montagna stesse; eventuali interventi di trasformazione che interessino le vette e i sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna.

comma 10

I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:

a. finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; b. reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; c. garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati.	
--	--

Prescrizioni

comma 11

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:

- a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;
- b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

comma 12

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

a. necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.; b. relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti; c. necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi; d. relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove; e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti; f. relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione	
---	--

delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

comma 13

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

Articolo 14. Sistema idrografico

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici del PRG sono rappresentati:

- *sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);*

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche del PRG sono rappresentati:

- *zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);*
- *zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").*

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici del PRG e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").

Indirizzi

comma 7

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali “interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d’acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
- c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all’articolo 42;
- d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

comma 8

All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
- b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:
 - I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
 - IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
 - V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
- c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche

Il Piano Regolatore di Torino è adeguato al PAI e sono in corso gli adeguamenti derivanti dalla Direttiva Alluvioni.

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche sono individuate le zone fluviali interne e allargate (art. 14, commi 2 e 3 del PPR).

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici sono individuate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c (cd. Galasso).

All'art. 48 delle NdA, vengono introdotte modifiche normative per dare attuazione alle Direttive previste al comma 8, lettere b e c.

Gli interventi sui manufatti di interesse storico sono tutelati nel Piano dall'art. 44 delle NdA.

funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

comma 9

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

comma 10

Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

A seguito della verifica effettuata sulla base delle zone omogenee dell'agosto 1985, nella Tavola T08-Beni Paesaggistici sono individuate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera c (cd. Galasso).

All'art. 46, nel paragrafo "Beni Paesaggistici", è prevista la puntuale identificazione del vincolo in sede attuativa circa la distanza dei 150 metri dalle sponde o piedi degli argini dei fiumi.

	Non si è ritenuto di escludere i beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice.
<u>Prescrizioni</u> <i>comma 11</i> All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	Le prescrizioni sono introdotte all'art. 48 delle NdA, nello specifico paragrafo "Zone fluviali interne e allargate".

Articolo 15. Laghi e territori contermini

Nella Tav. P4 sono rappresentati i laghi (tema areale che contiene 1467 elementi, inclusi i laghi rappresentati nella Tav. P2).

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati laghi e relative fasce di 300 m tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. b. del d. lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 199 elementi).

Indirizzi

comma 6

Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

- a. preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- b. garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- c. assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- d. assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- e. valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;
- f. promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;
- g. migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari),

Il Comune di Torino non ha laghi individuati dal PPR ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b, del Codice.

valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione; h. promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.	
--	--

Direttive

comma 7

Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:

- a. consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;
- b. consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;
- c. non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.

comma 8

In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

Il Comune di Torino non ha laghi individuati dal PPR ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b, del Codice.

--	--

Prescrizioni

comma 9

Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.

comma 10

Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

Il Comune di Torino non ha laghi individuati dal PPR ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b, del Codice.

Nelle tavole T08, T10, T13 e T14 del PRG sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con zone dei boschi con le morfologie insediative).

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici del PRG sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004 (Boschi IPLA 2016, verificati e ridefiniti in fase di Progetto Preliminare).

L'analisi dei perimetri dei boschi si è fondata sulla Tavola dell'IPLA 2016, più aggiornata rispetto alla Tavola P2 del PPR.

A seguito del confronto con Regione e IPLA, era stato concordato di procedere alla verifica dei perimetri dei boschi sottoposti a tutela paesaggistica ed alla ridefinizione, anche attraverso la foto-interpretazione del volo della Città del 2023 e con sopralluoghi a cura dell'Area Verde della Città, escludendo le aree edificate e quelle a prato-pascolo e ricomprendendo alcune aree con caratteristiche accertate di bosco.

La restituzione grafica dei nuovi perimetri è stata definita in sede di Progetto Preliminare, con allegata la certificazione di agronomo abilitato secondo la procedura prevista.

Indirizzi

comma 5

Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:

- a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane;
- b. di protezione generale;
- c. naturalistica;
- d. di fruizione-turistico-ricreativa;
- e. produttiva.

comma 6

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;

d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. <i>comma 7</i> Il Ppr promuove la salvaguardia di: a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni; b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.	
--	--

Direttive

comma 8

Nei territori di cui al comma 1 i piani locali:

- a. identificano il valore paesaggistico delle zone forestali anche mediante l'individuazione dell'ubicazione, della destinazione funzionale prevalente, della tipologia forestale;
- b. individuano i boschi con funzione protettiva, all'interno dei quali prevedere interventi finalizzati al mantenimento della funzione stessa.

comma 9

La pianificazione locale recepisce la disciplina in materia di compensazioni forestali ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 4/2009.

comma 10

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione precisano l'identificazione delle foreste, dei boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e dei territori sottoposti a vincoli di rimboschimento ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g. del Codice, sulla base delle norme definite in materia dalla l.r. 4/2009; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr; per l'individuazione delle aree danneggiate dal fuoco, costituiscono riferimento il censimento regionale riportato nel "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" e i catasti incendi comunali di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

Le modifiche normative sono state recepite al Titolo III, Capo III delle NdA.

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici sono stati inseriti i perimetri dei boschi sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g, del Codice tratti dalla tavola planimetrica dell'IPLA 2016 e salvo quanto precisato in premessa del presente articolo.

Tale Direttiva è stata recepita al Titolo III, Capo III delle NdA.

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici sono stati inseriti i perimetri dei boschi sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g, del Codice, tratti dalla tavola planimetrica dell'IPLA 2016. In fase di redazione del Progetto Preliminare sono state verificate le aree boscate e adeguati i perimetri alla scala locale con le procedure previste ed in accordo con Regione e IPLA.

Prescrizioni

comma 11

I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.

comma 12

Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.

comma 13

Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi

Tale prescrizione è stata recepita al Titolo III, Capo III delle NdA.

Tale prescrizione è stata recepita al Titolo III, Capo III delle NdA.

	Tale prescrizione è stata recepita al Titolo III, Capo III delle NdA.
--	--

<i>Articolo 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico</i>	
--	--

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche del PRG sono rappresentati aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (tema puntuale che contiene sia elementi senza rilevanza visiva sia elementi con rilevanza visiva; tali elementi sono costituiti dai geositi e *dalle singolarità geologiche [grotte, miniere, incisioni glaciali, massi erratici, calanchi, cascate, ecc.], dalle aree umide e dagli alberi monumentali*).

Nella Tav. P2 sono rappresentati i 40 alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici (che coincidono con quelli individuati nella Tav. P4). Nel Comune di Torino sono presenti alberi monumentali ai sensi della legge n. 10/2013 (rappresentati nella Tavola T10 del PRG), ma non alberi monumentali riconosciuti quali beni paesaggistici.

Indirizzi

comma 5

I piani locali, sulla base delle indicazioni sintetiche della Tavola P1 e della documentazione esistente e disponibile nelle banche dati regionali, precisano e delimitano le morene e gli orli di terrazzo, disciplinando gli interventi in essi ammissibili; per quanto attiene le conoidi alluvionali, i comuni fanno riferimento alle perimetrazioni già esistenti e disponibili sui propri strumenti urbanistici o su piani sovraordinati.

Direttive

comma 6

I piani locali individuano eventuali ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico, di cui al comma 1, applicando i seguenti criteri di selezione:

- a. rarità nel contesto geomorfologico e naturalistico regionale;
- b. chiara distinguibilità dai territori circostanti per posizione nel paesaggio, relazioni con gli altri elementi morfologici, tipo di copertura vegetale, emergenza percepibile degli elementi;
- c. ruolo svolto o potenziale nella rete ecologica di cui all'articolo 42.

In particolare l'elenco dei geositi e delle singolarità geologiche è precisato, localizzato ed arricchito con una selezione che applichi i seguenti criteri:

- I. rarità, integrità, rappresentatività;
- II. dimensioni ed estensione;
- III. motivi d'interesse oltre a quello scientifico didattico;
- IV. presenza di biotopi;
- V. valore scenico o paesaggistico;
- VI. ruolo nella storia del territorio.

Non si ravvisano ulteriori elementi di interesse geomorfologico e naturalistico

Tali individuazioni sono formulate anche sulla base di dati predisposti e resi disponibili dalla Regione a seguito di studi di carattere settoriale, nonché con riferimento al censimento dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico di cui alla l.r. 23/2010.

comma 7

Per i geositi e le singolarità geologiche di cui al comma 1 i piani locali:

- a. salvaguardano i caratteri specifici e di leggibilità di ciascun sito con particolare riferimento a quelli di valore scientifico, segnalati da studi e piani di settore, per i quali sono da evitare alterazioni dei luoghi anche mediante restrizioni della fruizione;
- b. promuovono la valorizzazione museale e/o didattica dei siti compatibilmente con le attenzioni di cui alla lettera a.

comma 8

Per le aree umide di cui al comma 1, lettera b., e le zone umide di cui al comma 4,

- a. (...)
- b. i piani locali assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto;
- c. (...)

comma 9

Per gli alberi monumentali riconosciuti come beni paesaggistici e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., nonché per quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, i piani locali assicurano interventi di valorizzazione entro un intorno

adeguato per la loro conservazione e fruibilità pubblica.

L'area umida del Meisino, già tutelata all'interno del Piano d'Area, è individuata nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche quale "Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico".

Nella Città di Torino non sono individuati alberi monumentali di valore paesaggistico, ma esclusivamente alberi monumentali ai sensi della legge n. 10/2013.

Tali alberi sono individuati nella Tavola T10.

È stata introdotta una modifica normativa al Titolo III, Capo III delle NdA.

Articolo 18. Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità

Nella Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco e nella Tavola T14-Rete ecologica comunale del PRG sono rappresentati:

- SIC (tema areale che contiene 128 elementi);
- ZPS (tema areale costituito da 51 elementi)
- zone naturali di salvaguardia;
- aree contigue;
- aree di connettività ecologica;

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici del PRG e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentate le aree tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. f. del d.lgs 42/2004.

Direttive

comma 6

Per le aree di cui al comma 2, lettera c. i piani locali disciplinano le modalità per perseguire gli obiettivi di cui al comma 3, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 42 e nel rispetto di quanto previsto per tali ambiti dalla l.r. 19/2009.

Il PRG individua in larga parte le aree ricomprese nei Piani d'Area all'interno di aree a verde e a parco, con le limitazioni e le prescrizioni previste nelle relative normative di Piano.

Le zone naturali di salvaguardia sono individuate nella Tavola T13.

Nella Tavola T14 è riportata la rete ecologica.

La Direttiva è recepita nelle NdA all'art. 32.

Le prescrizioni sono state recepite con una modifica normativa al Titolo III, Capo II delle NdA, all'art. 46 "Beni Paesaggistici".

Prescrizioni

comma 7

Fino alla verifica o all'adeguamento al Ppr di cui all'articolo 3, comma 9, nei parchi nazionali, regionali e provinciali dotati di piano d'area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani d'area vigenti, se non in contrasto con le prescrizioni del Ppr stesso.

comma 8

Nei parchi privi di piano d'area fino all'approvazione del piano d'area adeguato al Ppr sono cogenti le norme prescrittive di quest'ultimo e, per quanto non in contrasto, quelle contenute negli strumenti di governo del territorio vigenti alla data dell'approvazione del Ppr stesso, nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla legge istitutiva dell'area protetta e delle eventuali misure di conservazione della Rete Natura 2000.

Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche del PRG sono rappresentate:

- *praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);*
- *aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura).*

Indirizzi

comma 7

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la salvaguardia dei prati stabili, dei prato-pascoli, dei pascoli e dei filari:

- a. promuovono il mantenimento delle colture prative e delle infrastrutture tradizionali per l'irrigazione e la riconversione delle altre colture agrarie verso la praticoltura stabile;
- b. incentivano la manutenzione e il ripristino delle formazioni lineari, anche in coordinamento con le linee di azione del piano di sviluppo rurale.

comma 8

I piani territoriali provinciali e i piani locali valorizzano, altresì, l'alpicoltura, promuovendo attività turistiche e fruttive integrative, nel rispetto del paesaggio e delle tipologie di costruzioni tradizionali, compatibilmente con i criteri definiti all'articolo 40 sugli insediamenti rurali.

Direttive

comma 9

I piani locali possono approfondire e precisare le aree di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a. idoneità pedologica e geomorfologica;
- b. esigenze di difesa del suolo da erosione e dissesto, in coerenza con gli studi di approfondimento del quadro del dissesto connessi alle varianti dei piani locali di adeguamento al PAI, ove presenti;
- c. acclività e accessibilità;

d. grado di infrastrutturazione ai fini agro-silvo-pastorali; e. frammentazione dell'ecotessuto e delle proprietà fondiarie; f. potenziale quali-quantitativo delle risorse foraggiere prato-pascolive; g. presenza di filiere produttive pastorali o di sistemi zootecnici locali finalizzati a produzioni locali tipiche, riconosciute con certificazione di qualità di cui all'articolo 20; h. relazioni scenico percettive con il contesto paesaggistico e con la rete di connessione paesaggistica di cui agli articoli 30, 31, 32 e 42. <i>comma 10</i> Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.	Le aree a prato-pascolo sono oggetto di approfondimento nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche. È stata introdotta una modifica normativa al Titolo III, Capo III delle NdA.
--	--

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico Insediative del PRG sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).

In fase di redazione del Progetto Preliminare si è provveduto a precisare la perimetrazione, anche escludendo alcune aree compromesse.

Indirizzi

comma 3

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

Le classi I e II di Capacità d'Uso dei Suoli sono state classificate in prima battuta dal PTC2 (art. 17, comma 8 delle NdA) che ha definito le "Aree ad elevata vocazione agricola"; in tali aree dovrà essere contrastata l'edificazione, ad eccezione di dimostrate esigenze di tipo ambientale, viabilistico, economico, sociale che perseguano l'interesse collettivo quando manchino possibilità localizzative alternative.

A partire dall'individuazione del PTC2 possono essere effettuati approfondimenti e integrazioni per meglio identificare la classificazione dei suoli, tenuto conto che la stessa qualità del suolo può modificarsi rapidamente. Si ritiene pertanto di mantenere, al momento, le classi I e II individuate dal PPR, demandando ulteriori approfondimenti alle successive fasi per le aree compromesse con analisi del suolo già note (es. Basse di Stura) e ai proponenti delle trasformazioni per le restanti aree.

comma 4

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Tale indirizzo è stato recepito all'art. 48 delle NdA.

Direttive

comma 5

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.

comma 6

Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell' 8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".

comma 7

Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:

- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;
- b. all'interno delle aree perimetrate di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti

Le aree di interesse agronomico sono oggetto di approfondimento nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche.

Nel Comune di Torino non sono presenti territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine.

in cui è vietata ogni trasformazione,
nonché gli usi diversi da quello agricolo;

- c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
- d. promuovono gli aspetti colturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

comma 8

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo ai fini edificatori solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.

comma 9

Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.

	Tale Direttiva è stata recepita all'art. 48 delle NdA.
<i>Articolo 21. Disciplina generale delle componenti di interesse storico culturale</i>	

Le componenti storico culturali sono rappresentate nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali del PRG e normate all'art. 47 delle NdA del PRG.

Indirizzi

comma 3

I piani locali, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale, precisano e disciplinano d'intesa con la Regione e il Ministero gli elementi riconosciuti nei piani locali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e individuano, anche in aggiunta a quanto definito dal Ppr, le permanenze materiali e i singoli complessi e manufatti caratterizzanti i sistemi storico-territoriali, i caratteri costruttivi e gli altri aspetti specifici che connotano il patrimonio edilizio e urbanistico anche in base a specifiche tecnologie e tradizioni costruttive.

comma 4

I piani territoriali provinciali e i piani locali riconoscono le componenti storico-culturali, valutandone le condizioni e la rilevanza, tenendo conto:

- a. del patrimonio conoscitivo storico-territoriale raccolto dal Ministero e dalla Regione;
- b. degli aspetti rilevati nelle carte IGM 1881 – 1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
- c. di coeve fonti cartografiche storiche, con particolare riferimento ai nuclei storici e agli insediamenti rurali;
- d. dello stato dei luoghi, da documentare con particolare riferimento ai casi di scomparsa, erosione o degrado delle preesistenze segnalate nelle carte storiche, ove ciò comporti la perdita di significativa testimonianza storico-culturale;
- e. delle fonti documentarie locali, con particolare riferimento al patrimonio informativo e progettuale disponibile (carte storiche, catasti, progetti);

Il Piano è già coerente con gli indirizzi.

L'art. 47 e le Tavole di Piano T04 e T07, tutelano i beni di interesse storico culturale.

Il lavoro di ricerca e analisi era già stato svolto in maniera puntuale in fase di redazione del Piano del 1995. Tale lavoro è stato portato avanti in fase di redazione del Progetto Preliminare.

f. del ruolo delle componenti e dei contesti, esaminati rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione del Ppr.	
Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario	
Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali è rappresentata: - rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); - rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); - rete ferroviaria storica (tema lineare).	
<u>Indirizzi</u> <i>comma 2</i> Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, favorendone l'uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all'articolo 42.	

Direttive

comma 3

I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e completano il censimento di quanto al comma 1, sulla base dei seguenti aspetti:

- a. i tratti di strada e i manufatti a essi connessi che costituiscono permanenze archeologiche;
- b. i percorsi connessi a fattori identitari di rilevanza regionale, come in particolare:
 - I. le strade significative per specifiche memorie storiche o i percorsi devozionali, con le relative testimonianze materiali (cappelle, piloni votivi, monumenti, ecc.);
 - II. la viabilità di rango minore (comprese le mulattiere e i sentieri), anche con riferimento ai materiali (lastricature, parapetti, muri a secco) o al ruolo strutturale per gli impianti insediativi rurali identificati all'articolo 40 (di costa, di valico, di cresta) o per le connessioni transfrontaliere;
 - III. le aree limitrofe alle carreggiate stradali storiche, i cui impianti insediativi sono direttamente coinvolti nelle modalità d'uso della strada (in termini di tipi edilizi, accessi ai lotti, siti di sosta o mercato, ecc.);
 - IV. le opere d'arte e i manufatti dell'infrastruttura (es. ponti, gallerie, viadotti, scarpate, opere di presidio, ecc.) e gli elementi architettonici (es. stazioni, caselli, casotti daziari, ecc.);
 - V. le "porte urbane" e gli assi viari progettati con ruolo scenografico o ordinatore, in particolare ove connessi a centri e complessi architettonici significativi;

Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, sono stati indicati, corretti e integrati i tracciati della viabilità storica e del patrimonio ferroviario; nella Tavola di Piano T09, sono individuati i percorsi storici collinari, antiche strade di collegamento tra le vigne e le ville delle valli collinari.

VI. i tratti delle strade e delle linee ferroviarie storiche dotati di panoramicità, per i quali valgono le norme di cui all'articolo 30;

VII. le visuali di e da strada o ferrovia testimoniate in modo ricorrente o esemplare nelle arti figurative, nella letteratura e nell'iconografia storica.

comma 4

Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani locali:

- a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità;
- b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.

Tale Direttiva è stata recepita all'art. 48 delle NdA.

	I manufatti edilizi di interesse storico sono già tutelati dagli artt. 14 e 44 delle NdA.
Art. 23. Zone d'interesse archeologico	
<i>Nella Tavola T15 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, seconda parte, sono rappresentate le zone di interesse archeologico, art. 142 lett. m. del d.lgs. 42/2004 (tema areale che contiene 94 elementi).</i>	

Indirizzi

comma 4

I piani locali individuano, d'intesa con il Ministero, le aree a rischio archeologico, ancorché non costituiscano zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m. del Codice, al fine di garantire la salvaguardia di potenziali ambiti da assoggettare a specifica tutela archeologica.

comma 5

I piani locali tutelano e valorizzano le zone di interesse archeologico di cui al comma 1 e i siti di cui al comma 3, al fine di preservarne i valori, favorirne la conoscenza e incentivarne la fruizione.

Il Piano vigente era già dotato di specifica Tavola sui beni archeologici e paleontologici, informazione riportata nella tavola T15-Aree di potenziale interesse archeologico e paleontologico, nel quale sono individuate le zone suscettibili di ritrovamenti archeologici.

Nella Tavola T08-Beni Paesaggistici sono indicate, quali "Zone di interesse archeologico", le quattro zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m del Codice.

Direttive

comma 6

Per le zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici gli strumenti di pianificazione e programmazione provvedono a:

- a. salvaguardare le consistenze materiali e la leggibilità delle permanenze archeologiche, al fine di evitare manomissioni dei beni, consumo degli spazi, compresi
- b. quelli di pertinenza, a detrimento della fruibilità degli elementi di interesse, o di evitare interferenze percettive, anche a distanza o sullo sfondo;
- c. rispettare e, per quanto possibile, ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto, ponti, trame della centuriazione, con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche, definendo anche le modalità di inserimento dei manufatti, degli arredi urbani e dell'illuminazione;
- d. mantenere e valorizzare la componente vegetale, qualora facente parte dell'immagine consolidata dei luoghi, verificandone eventualmente la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica ancora interrata, indagata e non indagata.

comma 7

I piani locali, in sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, definiscono:

Tale Direttiva è stata recepita al Titolo III, Capo II delle NdA.

a. per quali zone di interesse archeologico di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977; b. eventuali nuove aree da salvaguardare per il loro interesse archeologico e sulle quali applicare l'articolo 13, comma 7, della l.r. 56/1977.	Alle zone di interesse archeologico della Tavola T15- si applicano le limitazioni dell'art. 13, comma 7 della LUR. Non sono state individuate nuove aree da salvaguardare di interesse archeologico.
--	--

Prescrizioni

comma 8

Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici sono ammissibili, se compatibili con la conservazione della stratificazione archeologica presente:

- a. gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fino alla ristrutturazione edilizia; qualora siano previste opere di demolizione parziale o totale, la ricostruzione deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le finalità di tutela e valorizzazione dei luoghi nei quali i manufatti sono inseriti;
- b. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili;
- c. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente;
- d. l'ampliamento di cave attive, solo se funzionali alla riqualificazione, al ripristino e all'adeguata sistemazione paesaggistica finale dei luoghi;
- e. l'utilizzo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di pertinenza degli edifici esistenti e integrati nelle relative strutture edilizie;
- f. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, purché sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.

Tali prescrizioni sono state recepite al Titolo III, Capo II delle NdA.

comma 9

Gli interventi di cui al comma 8, lettere a., b., e c. devono garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo.

Tali prescrizioni sono state recepite al Titolo III, Capo II delle NdA.

Articolo 24. Centri e nuclei storici

Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali sono rappresentate:

- *Zona A da D.M. 1444/68 quale struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (tema puntuale che suddivide 1150 centri in: permanenze archeologiche di fondazioni romane e protostoriche, reperti e complessi edilizi isolati medievali, insediamenti di nuova fondazione di età medievale, insediamenti con strutture signorili e/o militari caratterizzanti, insediamenti con strutture religiose caratterizzanti, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età moderna, rifondazioni o trasformazioni urbanistiche di età contemporanea).*

Direttive

comma 5

In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'art. 46 comma 2, i piani locali anche in coerenza con le indicazioni del Ptr e dell'articolo 24 della l.r. 56/1977:

- a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei piani regolatori vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni che approfondiscano gli studi e le documentazioni prodotte per il Ppr. Tale verifica è finalizzata a salvaguardare le relazioni fondamentali delle suddette strutture con il contesto paesaggistico, includendo aree di bordo e spazi liberi in quanto parte integrante delle strutture stesse;

- b. definiscono, anche con l'ausilio degli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione:

- i. della morfologia di impianto dei centri e degli aspetti di interazione tra sistemi storico-territoriali alla scala locale,

Il Piano individua nella tavola T02 la Zona Centrale Storica (ZCS) e nella tavola T09 gli Ambiti Storico-Ambientali (ASA).

All'art. 14 delle NdA, la ZCS viene classificata come "insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o paesaggistico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della LUR (comma 1, punto 1) ed è classificata di cat. A secondo il D.M. 2.4.68 n.1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della Legge 457/78. All'interno della ZCS gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso una corretta lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che, nel tempo, hanno plasmato la città.

All'art. 40 delle NdA, gli ASA sono identificati quali parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e spazi che qualificano il tessuto urbano. Sono classificate di categoria B secondo il D.M. n. 1444 del 2.04.68, di recupero ai sensi della legge 457/78 e di completamento ai sensi dell'art.13 terzo comma lettera f) della LUR; gli interventi previsti all'interno di questi ambiti devono rispettare gli indirizzi di cui all'art. 39 delle NdA stesse.

Con la revisione del Piano si è provveduto ad integrare il perimetro della ZCS, comprendendo l'intera Piazza della Repubblica.

riferiti alla viabilità di connessione, alla intervisibilità, alle relazioni con elementi isolati costruiti o naturali; II. delle specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici del sito, alla giacitura d'impianto, agli elementi rilevanti del contesto, all'accessibilità; III. delle specificità delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti di cui al comma 2; IV. delle tipologie edilizie, della tessitura degli involucri edilizi e dei caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito; V. degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, citati da fonti storiche, quali scenari e fondali, visuali, fulcri prospettici progettati, assialità viarie significative, limiti e bordi di insediamenti di antico impianto, come meglio specificato agli articoli 30 e 31; c. tutelano gli spazi urbani e i complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico, con particolare attenzione: I. per gli spazi urbani progettati (piazze, viali, assi rettori, quinte urbane, tratti di mura urbiche e porte, bordi urbani significativi, quali quelli mercatali o lungo antiche strade o in corrispondenza di mura non più esistenti); II. per le modalità di completamento in coerenza con i caratteri di impianto, soprattutto per quanto riguarda	La disciplina per la conservazione e valorizzazione dei centri e nuclei storici è normata dagli artt. 14 e 44 delle NdA. Al Titolo III, Capo II delle NdA vengono introdotte tutele per gli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, ai quali si rimanda, relative agli artt. 30 e 31 del PPR.
---	---

tipologie edilizie, orientamenti, dimensioni degli edifici e caratteri costruttivi, al fine di evitare l'inserimento di manufatti che possano interferire negativamente con i con i con visivi maggiormente significativi o che si accostino o sovrappongano in modo incongruo con elementi distintivi del paesaggio urbano, causandone la perdita di leggibilità; III. per gli scenari e fondali, gli aspetti di porta e di ingresso, i fulcri e le mete visive nel tessuto urbano storico, quali torri, campanili, chiese, castelli, belvedere; IV. per i centri urbani connotati dal disegno territoriale sabaudo o da residenze appartenenti al sistema della <i>corona di delitie</i>, prevedendo interventi di valorizzazione da attuarsi secondo uno studio paesaggistico esteso ai complessi architettonici dell'intero sistema, con le loro proiezioni viarie, gli spazi urbani connessi, i relativi parchi e giardini; V. per gli insediamenti e i complessi architettonici moderni (XIX-XX secolo), disciplinando il mantenimento del rapporto tra edifici, spazi pubblici e verde urbano, nonché	Gli spazi urbani e i complessi di valore storico-architettonico sono disciplinati dal Piano agli artt. 14, 44 e 39 delle NdA. L'art. 14 riguarda gli edifici o complessi di edifici all'interno della ZCS. L'art. 44 riguarda gli edifici o complessi di edifici all'interno degli ASA. L'art. 39 riguarda le c.d. "Centralità di quartiere", aree dove l'Amministrazione Comunale promuove interventi di riqualificazione dello spazio pubblico in aree appositamente perimetrate, con l'obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il coordinamento degli interventi pubblici, l'integrazione degli spazi pubblici esistenti con quelli di nuova acquisizione diretta o derivata da trasformazioni. Ai sensi dell'art. 29 delle NdA, nella ZCS gli interventi di completamento sono consentiti esclusivamente in determinate aree (le Aree da Trasformare AT) per le quali il Piano prevede interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti. I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi e le destinazioni d'uso sono descritti nelle relative schede. In ogni caso la realizzazione di nuovi edifici non potrà interferire negativamente con le visuali esistenti dalle strade (assi prospettici e percorsi panoramici), dai punti panoramici e dal sistema dei
--	---

le caratteristiche peculiari e la materialità degli edifici stessi; d. tutelano i valori storici e architettonici del patrimonio edilizio mediante: I. la definizione dei tipi di interventi edilizi consentiti all'interno dei centri e nuclei storici, in coerenza con le indicazioni di cui alla lettera b., ponendo particolare attenzione a: - evitare l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione, evitando in ogni caso inserimenti visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica; - evitare l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili collocate su copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere visibili da spazi pubblici aventi rilevanza paesaggistica; - evitare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione o alla riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso, o irrimediabilmente compromesse sotto il profilo strutturale. II. l'identificazione delle aree da assoggettare a piano particolareggiato o piano di recupero per gli ambiti che necessitano di riqualificazione complessiva, assicurando in tali aree la coerenza degli interventi con gli schemi	crinali collinari sui fulcri del costruito (rif. artt. 30-31 PPR, a cui si rimanda, recepiti nel Titolo III, Capo II delle NdA). Tali elementi sono individuati nell' Allegato Tecnico A-04, aggiornato rispetto alla versione del 1995. L'individuazione degli elementi ha consentito di prevedere tutele puntuali, inserite nelle specifiche schede normative delle Aree da trasformare (AT) della ZCS. Le AT sono le uniche aree del centro storico nelle quali sono consentiti interventi rilevanti, soggette al parere della Commissione Locale del Paesaggio. Gli edifici e le aree del sistema della Corona di Delizie sono già tutelati dal Piano, oltre che da vincoli di rango superiore. Il Castello del Valentino e la Villa della Regina sono compresi in aree per servizi pubblici e a parco, con le relative aree di pertinenza, nonché riconosciuti quali Siti Unesco nella Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco, normati al Titolo III, Capo II delle NdA.
--	--

aggregativi originari dell'edificato, gli allineamenti, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo.

Nella ZCS e negli ASA, la disciplina per la conservazione e valorizzazione dei centri e nuclei storici è normata dagli artt. 14 e 40 delle NdA; gli interventi sugli edifici e sulle aree ricadenti in tali porzioni di territorio sono disciplinati, oltre che dagli artt. 14 e 40, dall'Allegato A delle NdA.

Per questa specifica Direttiva, è stata introdotta una specifica norma all'art. 14 e all'art. 44.

	Nella ZCS sono identificate le Aree da Trasformare (AT) sopra citate; nelle relative schede normative sono disciplinati gli interventi e gli allineamenti, le dimensioni plano-volumetriche, i rapporti tra pieni e vuoti, l'attenzione ai materiali, ecc. Nelle aree più complesse, dove previsto dalla scheda normativa, gli interventi si attuano mediante strumento esecutivo.
--	--

Articolo 25. Patrimonio rurale storico

Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali sono rappresentati:

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);

1 <u>Indirizzi</u> <i>comma 3</i> I piani territoriali provinciali e i piani locali, anche sulla base degli studi di settore effettuati a livello regionale, approfondiscono e precisano le indicazioni di cui al comma 1, individuando altri eventuali elementi quali: a. castelli agricoli e grange medievali; b. sistemi di cascinali di pianura (case padronali con eventuali annessi); c. sistemi di nuclei rurali di collina o montagna; d. cascine o insediamenti rurali isolati con specifiche tipologie insediative o costruttive tradizionali; e. sistemi diffusi di permanenze edilizie del paesaggio agrario, quali complessi di case padronali con i relativi annessi; f. sistemi irrigui storici con i relativi canali principali, nonché corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore legato alle opere irrigue; g. assetti vegetazionali, testimonianza residua di modalità colturali tradizionali quali filari di alberi, siepi, alteni, ecc.	Per gli edifici rurali individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, già tutelati dal Piano, valgono le tutele degli artt. 14 e 44 delle NdA. Gli edifici ricompresi nell'art. 44 sono riconosciuti di particolare interesse storico, nei gruppi di appartenenza n. 3) valore storico-ambientale e n. 4) Edifici di valore documentario, con le relative aree di pertinenza storica, che comprendono oltre all'edificio anche parti edificate caratterizzanti il complesso storico e aree inedificate risolte secondo un disegno architettonico d'insieme. Si precisa che nei gruppi 3 e 4 non sono individuati esclusivamente gli edifici rurali e che il grado di tutela non è determinato dall'origine d'uso dell'edificio ma in relazione a specifici caratteri storici e architettonici. Per gli edifici rurali individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, ma privi di tutela nel PRG del 1995, sono stati valutati e sottoposti a una tutela analoga a quella prevista dal PRG del 1995.
2	
3 <u>Direttive</u>	
4 <i>comma 4</i> I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con	

particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

comma 5

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;
- e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;
- f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:
 - l. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con

corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali; II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.	
Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo	
<i>Nella Tav. T09 sono rappresentati:</i> - sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino); <i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.</i>	

Direttive

comma 3

I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:

a. tutela e valorizzazione:

- I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;
- II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;
- III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.

b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;

c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;

d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;

e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:

- I. gli allineamenti e i profili altimetrici;
- II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;

Per le ville, giardini e i parchi individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, già tutelati dal Piano, valgono le tutele degli artt. 14 e 44 delle NdA. Gli edifici ricompresi nell'art. 44 sono riconosciuti di particolare interesse storico, nei gruppi di appartenenza n. 1) Edifici di gran prestigio, n. 2) Edifici di rilevante valore storico, n. 3) valore storico-ambientale, con le relative aree di pertinenza storica, che comprendono oltre all'edificio principale parti edificate caratterizzanti il complesso storico e aree inedificate risolte secondo un disegno architettonico d'insieme.

Si precisa che in tali gruppi non sono individuate esclusivamente le ville, i giardini e i parchi e che il grado di tutela non è determinato dall'origine d'uso dell'edificio ma in relazione a specifici caratteri storici e architettonici.

Per le ville, giardini e parchi individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, ma privi di tutela nel PRG del 1995, sono stati valutati e sottoposti a una tutela analoga a quella prevista dal PRG del 1995.

Per quanto riguarda i sentieri storici sono stati individuati dal Piano nella Tavola T09 (Strade significative per memorie storiche, percorsi devozionali e viabilità minore).

III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti; IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini; V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature; VI. le recinzioni.	
---	--

Prescrizioni

5 *comma 4*

Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:

- a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;
- b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.

Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.

Tali prescrizioni sono state recepite al Titolo III, Capo II delle NdA.

Articolo 27. Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico

Nella Tav. T09 sono rappresentati:

- aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (tema puntuale costituito da 692 elementi suddivisi in: poli e sistemi della protoindustria, sistemi della produzione industriale dell'Ottocento e del Novecento, aree estrattive di età antica e medievale, e di età moderna e contemporanea, infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria).

Direttive

comma 2

I piani territoriali provinciali e i piani locali precisano e aggiornano il censimento delle aree interessate dagli impianti della produzione industriale ed energetica individuate dal Ppr, prevedendo, nel rispetto della funzionalità degli impianti ancora in essere, normative finalizzate:

a. al recupero, riuso, valorizzazione e fruizione delle aree, dei fabbricati e degli impianti abbandonati o dismessi, per nuove attività produttive, economiche o sociali compatibili o per la realizzazione di spazi verdi o altri servizi pubblici, inclusi quelli museali o ecomuseali;

b. alla tutela e bonifica dei siti sotto il profilo idrogeologico e dell'inquinamento, in funzione delle diverse utilizzazioni prevedibili e in coerenza con la legislazione vigente;

c. alla mitigazione degli effetti paesaggistici e ambientali negativi determinati dalle attività nuove e/o pregresse;

d. alla salvaguardia delle significative testimonianze di architettura e ingegneria industriale nei luoghi storici di produzione, anche in rapporto con i lasciti immateriali delle culture industriali implicate.

comma 3

I piani settoriali e i piani locali assicurano il riconoscimento e la salvaguardia dei siti e degli immobili che caratterizzano il patrimonio

Nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali sono stati individuati gli impianti indicati dal PPR e altri impianti industriali storici, individuati a seguito di analisi e studi condotti in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Alcuni degli impianti abbandonati o dismessi sono inclusi nelle Aree di Trasformazione (AT), per le quali è prevista l'attuazione secondo le prescrizioni delle relative schede normative.

In alcuni casi la scheda prevede il mantenimento del manufatto industriale, per il riuso o per la destinazione a servizi pubblici.

A titolo esemplificativo, l'Area del Lingotto è stata convertita, secondo la scheda normativa, da ex impianto industriale in centro polifunzionale, nel quale sono presenti attività economiche (commerciali, terziarie, ricettive) e sociali (sanitarie, istruzione).

In coerenza con la legislazione nazionale e regionale vigente, tutti gli interventi su aree produttive ed ex produttive sono soggetti alla preventiva verifica delle componenti ambientali.

Le NdA, all'art. 61, prevedono che su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale.

Inoltre, gli strumenti urbanistici esecutivi e i titoli abilitativi convenzionati sono approvati previo accertamento della conformità dei medesimi sotto il profilo acustico, mediante istruttoria della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico.

Alcuni impianti della produzione industriale di valore storico sono già riconosciuti all'art. 44 delle NdA del Piano di particolare interesse storico, nei gruppi di appartenenza n. 3) Edifici di valore storico-ambientale, n. 4) Edifici di valore

industriale: edifici, infrastrutture idriche, macchinari, anche in connessione con episodi architettonici e urbanistici correlati (villaggi operai, case per dipendenti e dirigenti) con il mantenimento dei sistemi d'acqua, della componente vegetale se correlata alla produzione (es. setifici), delle caratteristiche architettoniche e decorative degli edifici, dei sistemi di accesso e dei fattori costitutivi del paesaggio industriale, verificate le condizioni di rischio idraulico e idrogeologico.	documentario e n. 5) Edifici e manufatti speciali di valore documentario. Si precisa che nei gruppi di appartenenza non sono individuate esclusivamente le aree e gli impianti industriali e che il grado di tutela non è determinato dall'origine d'uso dell'edificio ma in relazione a specifici caratteri storici e architettonici. Per gli impianti della produzione industriale individuati nella Tavola T09-Componenti Storico-culturali, ma privi di tutela ai sensi dell'art. 44 delle NdA nel PRG del 1995, sono stati valutati e sottoposti a una tutela analoga a quella prevista dal PRG del 1995. Inoltre, le Direttive sono recepite al Titolo III, Capo II delle NdA.
Articolo 28. Poli della religiosità	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i poli della religiosità (tema puntuale costituito da 178 elementi, suddivisi in sacri monti e percorsi devozionali - compresi i Sacri Monti UNESCO - e santuari e opere "di committenza" di valenza territoriale).</i>	

Direttive

comma 2

Al fine di garantire la salvaguardia dei complessi religiosi comprendenti gli immobili, i percorsi (tracciati, manufatti e accessi) e le opere connesse, quali piloni e cappelle:

a. i piani territoriali provinciali definiscono l'intorno visivo dei poli nel quale evitare la localizzazione di attività a rischio d'incidente rilevante, nonché nuovi impianti per il trattamento rifiuti, nuove cave o attività per la lavorazione di inerti;

b. i piani locali:

- I. assicurano la salvaguardia dei sistemi di relazioni visive che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali, favorendo la tutela o il ripristino delle visuali storiche da e verso i santuari e i Sacri Monti, con opportune limitazioni dell'edificazione e dell'altezza degli edifici nelle aree interessate da tali visuali;
- II. prevedono il mantenimento o il ripristino della componente vegetazionale, garantendo il rispetto filologico dell'assetto storico, nonché dei bordi e dei margini delle aree sacre, garantendo inoltre la visibilità e l'emergenza della corona apicale degli edifici dal contesto urbano o boscato sottostante;
- III. localizzano le attività e le attrezzature di servizio (accessibilità, ricezione, sosta, illuminazione, cartelloni e arredo) in modo da evitare ogni impatto negativo.

Il sistema della Basilica di Superga risulta già tutelato in quanto inserito all'interno del Parco Regionale di Superga.

In riferimento agli artt. 30 e 31 del PPR, nelle NdA al Titolo III, Capo II è stata inserita la salvaguardia degli Assi prospettici, dei percorsi panoramici e delle visuali esistenti dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari sui fulcri del costruito.

Articolo 29. Sistemi di fortificazioni

Nella Tav. P4 sono rappresentati i sistemi di fortificazioni (tema puntuale costituito da 70 elementi suddivisi in sistemi di fortificazioni "alla moderna" e linee di fortificazione di età contemporanea).

Indirizzi

comma 2

I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:

- a. la promozione di interventi di restauro degli edifici e degli spazi aperti per le nuove forme di fruizione ospitabili, quali in particolare quelle museali, educative, formative, di ricerca e comunicazione pubblica;
- b. la valorizzazione dell'emergenza iconica e dello skyline storicamente consolidato;
- c. il rafforzamento del rapporto funzionale, fruitivo e visuale tra gli elementi dei sistemi lineari di difesa un tempo interconnessi.

Il piano individua nella tavola T09 i sistemi di fortificazioni.

Le Direttive sono recepite al Titolo III, Capo II delle NdA. e Direttive sono recepite al Titolo III, Capo II delle NdA.

Direttive

comma 3

I piani territoriali provinciali e i piani locali assicurano, per quanto di rispettiva competenza, la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei sistemi di fortificazioni, mediante:

- a. il mantenimento della trama infrastrutturale della viabilità militare alpina e delle risorse forestali contigue e connesse alla realizzazione e all'uso delle strutture militari;
- b. la salvaguardia degli aspetti di separatezza dall'intorno, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche.

Articolo 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

Nella Tav. T11 sono rappresentati:

- belvedere (tema puntuale costituito da 162 elementi);*
- percorsi panoramici (tema lineare);*
- assi prospettici (tema lineare costituito da 9 strade aventi come fulcro visivo le Residenze Sabaude);*
- elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (tema puntuale costituito da 2060 elementi riguardanti complessi costruiti significativi per forma, posizione, morfologia).*

Nella Tav. P2 sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1 del d.lgs. 42/2004.

Direttive

comma 3

In relazione ai siti e ai contesti di cui al comma 1, i piani locali, fatte salve le previsioni dell'articolo 2, comma 6 delle presenti norme e degli articoli 140, comma 2, 141 bis, 152 e 153 del Codice, provvedono a:

- a. individuare e dimensionare adeguati bacini visivi a tutela della fruibilità visiva degli aspetti di bellezza panoramica tra quelli segnalati negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e., nonché dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a. e d., del Codice;
- b. definire criteri e modalità realizzative per aree di sosta attrezzate, segnaletica turistica, barriere e limitatori di traffico, al fine di migliorarne la fruibilità visiva e limitarne l'impatto;
- c. definire le misure più opportune per favorire la rimozione o la mitigazione dei fattori di criticità e per assicurare la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche;
- d. definire le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione di edifici, attrezzature, impianti e infrastrutture e nella manutenzione della vegetazione d'alto fusto o arbustiva, in riferimento:
 - i. al controllo dell'altezza e della sagoma degli edifici, degli impianti e della vegetazione, e di ogni altro elemento interferente con le visuali, con particolare attenzione alle strade di crinale e di costa;
 - ii. alla conservazione e valorizzazione degli assi prospettici e degli scorci panoramici lungo i tracciati stradali di interesse storico

Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie sono individuati i Belvedere, i Fulcri di attenzione visiva, gli Assi prospettici e i Percorsi panoramici.

I Bacini visivi sono riportati nella Tavola T12-Carta della Sensibilità Visiva, articolata in classi di sensibilità visiva.

Le relative norme di tutela sono riportate nel Titolo III, Capo II delle NdA.

Non è un tema urbanistico, eventualmente di verde e di arredo.

Le misure per la conservazione e valorizzazione dei belvedere e le misure di attenzione da osservarsi nella progettazione e costruzione, sono recepite nel Titolo III, Capo II delle NdA.

documentario o paesaggistico-ambientale, evitando la formazione di barriere e gli effetti di discontinuità che possono essere determinati da un non corretto inserimento paesaggistico di elementi e manufatti quali rotatorie, sovrappassi, mancati allineamenti, cartellonistica pubblicitaria, nonché assicurando la continuità degli elementi che costituiscono quinte visive di sottolineatura delle assialità prospettiche con i fulcri visivi (costituiti anche dalle alberature o dalle cortine edilizie), anche tramite regolamentazione unitaria dei fronti e dell'arredo urbano. e. subordinare, a seguito dell'individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che possa, per dimensione, elevazione, forma, colore, materiali e collocazione, incidere significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d'insieme e di dettaglio di cui al comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte dell'amministrazione preposta all'autorizzazione dell'intervento; tale verifica deve prendere in considerazione l'insieme delle relazioni evidenziate al comma 1 nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere conto degli effetti cumulativi che possono prodursi in relazione a modificazioni di carattere antropico, paesaggistico o naturale; i contenuti e le	Al Titolo III, Capo II delle NdA, si introduce il seguente paragrafo, relativo allo studio di inserimento paesaggistico: “Nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie sono individuati i Belvedere e i Fulcri di attenzione visiva, i cui Bacini visivi sono riportati nella Tavola T112-Carta della sensibilità visiva, articolata in classi di sensibilità visiva, soggetti alle prescrizioni di tutela sotto riportate. Le aree con classe di sensibilità visiva bassa non sono soggette a prescrizioni. Le aree con classe di sensibilità visiva media gli interventi che comportano modifica di sagoma e volume degli edifici devono essere corredati da uno studio di inserimento paesaggistico. Tale studio deve dimostrare che gli elementi di progetto non pregiudichino l'insieme delle relazioni degli elementi di valenza paesaggistica. Per le aree con classe di sensibilità visiva elevata, tale studio è da sottoporre alla Commissione Locale per il Paesaggio per l'ottenimento della relativa autorizzazione. Sono fatte salve ulteriori prescrizioni del Regolamento del Verde in merito ai riferimenti visivi costituiti dalla vegetazione d'alto fusto e alla corretta gestione e manutenzione della vegetazione, al fine di evitare la formazione di barriere e di effetti di discontinuità.”
---	---

modalità valutative dello studio sono definiti, in relazione alle specificità dei territori interessati, in sede di adeguamento dei piani locali al Ppr; nel caso di interventi in ambito tutelato ai sensi della Parte terza del Codice, tali analisi devono essere ricomprese all'interno della relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto

Nella Tav. T11 sono rappresentati:

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);*
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate - SC4 (tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);*

Direttive

comma 2

I piani locali:

- a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica

La Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie individua i crinali e i percorsi collinari, le visuali e i fulcri del costruito e viene individuata la relazione visiva tra insediamento e contesto "SC4" relativa alle emergenze di beni e monumenti lungo Po (Ponti, Monte dei Cappuccini, Valentino, Borgo Medievale).

Per la progettazione e costruzione di nuovi volumi, le direttive sono recepite al Titolo III, Capo II delle NdA.

altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.	
--	--

Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	
--	--

Nella Tav. T11 sono rappresentati:

- sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);*
- sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche, tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 - SV3 (tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);*
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali - SV4 (tema areale situato lungo i corpi idrici principali);*

Direttive

comma 4

I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:

- a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri);
- b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).

La Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie individua le relazioni:

- "SV2 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" quali i sistemi paesaggistici agroforestali tra aree coltivate e bordi boscati nella collina di Torino";
- "SV3 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" quali i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità nelle aree agricole a ridosso del parco di Stupinigi, della Tangenziale Verde" e al confine con San Mauro Torinese (area IPLA);
- "SV4 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico" quali i sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali nella collina di Torino. Le aree di cui sopra sono destinate dal Piano a parco urbano, agricolo ecologico-fluviale e a parco urbano, agricolo ecologico-collinare, a Zone Agricole Ecologiche (piana e collinare), a Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana e parte collinare). Nelle aree a parco (art. 32 delle NdA) il Piano prevede la sostanziale inedificabilità, ad eccezione di limitati interventi di completamento e di recupero degli edifici esistenti. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e nelle aree rurali di specifico interesse paesaggistico, individuate nella Tavola T11-Componenti Percettivo-identitarie gli interventi sono orientati a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario e secondo le specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato. Tali interventi sono subordinati al parere della Commissione Locale del Paesaggio. Nelle aree non soggette a tale vincolo, gli

	interventi sono subordinati al parere della Commissione Edilizia Comunale. Nei Parchi Agrari Urbani (art. 33 delle NdA) sono ammesse le residenze al servizio dell'azienda agricola e le relative attrezzature connesse allo svolgimento dell'attività.
Articolo 33. Luoghi ed elementi identitari	
<i>Luoghi ed elementi identitari costituenti patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di particolare valore simbolico nella percezione sociale.</i>	

SITI UNESCO

Comprende i Siti (core zone) e le relative aree esterne di protezione (buffer zone) inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'Unesco:

- Residenze Sabaude (Tavv. P4 e P5);*
- Sagri Monti (Tavv. P4 e P5);*
- Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (Tavv. P5 e P6);*
- Siti palafitticoli (Tav. P5).*

Direttive

comma 4

Nei Siti (*core zone*) e nelle relative aree esterne di protezione (*buffer zone*), di cui al comma 2, lettera a., i piani locali, in coerenza con i relativi piani di gestione, specificano la disciplina relativa agli interventi di trasformazione, prevedendo una normativa di dettaglio che garantisca la tutela delle visuali dalla *buffer zone* alla *core zone* e viceversa, nonché assicuri la conservazione e la valorizzazione degli elementi del paesaggio rurale e naturale, delle tipologie edilizie, delle tecniche costruttive, dei materiali, degli altri caratteri tipizzanti che connotano il patrimonio costruito con particolare riferimento alle modalità di realizzazione degli interventi di recupero e delle eventuali nuove costruzioni e infrastrutture.

I Siti (*core zone* residenze) e le aree esterne di protezione (*buffer zone* residenze) sono individuati nella Tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e siti Unesco.

Prescrizioni

comma 5

All'interno dei Siti (*core zone*) di cui al comma 2, lettera a., punti I e II:

a. gli eventuali interventi edilizi o di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito; quelli eccedenti il restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla predisposizione di studi e analisi estesi a un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica e ambientale anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4; tale verifica deve trovare puntuale ed esplicito riscontro negli elaborati progettuali che devono riportare contenuti analoghi a quelli previsti dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, ancorché gli interventi non siano ricompresi in ambiti tutelati ai sensi della Parte Terza del Codice;

b. in assenza di un progetto unitario che disciplini le caratteristiche dimensionali e di aspetto estetico della cartellonistica, da adottarsi d'intesa tra la Regione e il Ministero entro 24 mesi dall'approvazione del Ppr, non è consentita la posa in opera di cartelli pubblicitari e di ogni altra simile attrezzatura, qualora comprometta la percezione dei luoghi; sono fatte salve le installazioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale e le indicazioni strettamente necessarie ai fini della fruibilità culturale e dei servizi pubblici essenziali.

comma 6

Nei Siti (*core zone*) e nelle relative aree esterne di protezione (*buffer zone*) di cui al comma 2, lettera a., punto III, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Ppr, si rimanda ai contenuti delle Linee guida operative approvate dalla Giunta regionale con DGR n. 26-2131 del 21 settembre 2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi

Tale prescrizione è stata recepita al Titolo III, Capo II delle NdA.

Non è un tema strettamente urbanistico, ma da rinviare all'Arredo Urbano.

dei comuni ricadenti in tali ambiti, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente, e finalizzate a:

- a. mantenere l'uso agrario e in particolare vitivinicolo del territorio, in continuità con la tradizione storica colturale locale;
- b. tutelare i luoghi del vino, quali i vigneti, i manufatti legati alla coltivazione e produzione viticola e alla vinificazione (cascine, *ciabot*, cantine, ecc.), i luoghi e gli spazi pubblici per la commercializzazione dell'uva e del vino;
- c. conservare e valorizzare il patrimonio edilizio storico, rurale e urbano, e le trame insediative;
- d. tutelare i siti e i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra *buffer zone* e *core zone* e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari;
- e. mantenere l'immagine articolata e plurale del paesaggio vitivinicolo piemontese;
- f. garantire un alto livello qualitativo degli interventi edilizi;
- g. riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare attenzione alla valorizzazione degli assi viari di accesso alla *core zone*.

TENIMENTI STORICI

Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano (nella Tav. P2 sono rappresentati i tenimenti sottoposti a dichiarazione di notevole interesse pubblico, nella Tav. P4 gli altri tenimenti).

Direttive

comma 12

I piani locali in merito ai Tenimenti storici di cui al comma 9, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, provvedono a:

- a. mantenere la destinazione d'uso agricola e finalizzare gli interventi prioritariamente al recupero degli edifici dismessi o sotto utilizzati esistenti; in caso di nuove edificazioni non altrimenti localizzabili, ivi comprese le opere d'interesse pubblico, la progettazione deve garantire il corretto inserimento di tali interventi nel contesto di riferimento;
- b. salvaguardare la trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole devono mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;
- c. tutelare le cascine storicamente appartenenti all'Ordine Mauriziano, da individuare come beni aventi valore storico documentario da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977;
- d. incentivare la formazione di appositi corridoi ecologici, nel caso in cui tali aree si trovino in prossimità di zone periurbane ai margini degli insediamenti esistenti.

Non presenti

<u>Prescrizioni</u> <i>comma 13</i> Per i Tenimenti storici di cui al comma 8, a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, vigono le prescrizioni d'uso contenute nella dichiarazione stessa, volte ad assicurare la conservazione dei valori espressi dal bene oggetto della tutela, come riportate nella DGR n. 37-227 del 4 agosto 2014.	Non presenti
<u>USI CIVICI</u> <i>Le zone gravate da usi civici, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h. del d.lgs. 42/2004 (Tav. P2).</i>	

Direttive*comma 17*

Per le aree di cui al comma 14 i piani territoriali provinciali e i piani locali prevedono il mantenimento delle caratteristiche dei beni, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale che ha determinato assetti unici e riconoscibili nel paesaggio.

comma 18

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice.

A seguito dell'accesso all'Archivio del Commissario Usi Civici Piemonte, è stata verificata l'assenza di zone gravate da usi civici.

Prescrizioni

comma 19

Nell'ambito delle procedure di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico, per i quali la cessazione della destinazione perpetua a favore della collettività incide sulla permanenza della tutela paesaggistica facendo venir meno un presupposto essenziale per il loro inserimento nella categoria di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, deve essere verificata la sussistenza dell'interesse paesaggistico; se tale interesse sussiste, qualora la zona non sia già gravata da altre specifiche tutele paesaggistiche, si avvia la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato.

Articolo 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative

Le componenti morfologiche sono rappresentate nella Tav. P4 e normate nello specifico negli articoli dal 35 al 40. Sono descritte puntualmente nel capitolo 2.4 della Relazione illustrativa del Ppr.

Nella Tav. P4 sono rappresentati anche:

- porte urbane (tema puntuale contenente 585 elementi suddivisi in porte critiche e di valore);*
- varchi tra aree edificate (tema lineare presente in maniera uniforme su tutto il territorio regionale);*
- elementi strutturanti i bordi urbani (tema lineare che rappresenta conche, conoidi, crinali, lungofiume, lungolago, orli pedemontani e di terrazzo)*

Indirizzi

comma 4

Gli strumenti della pianificazione ai vari livelli stabiliscono, in accordo con le disposizioni contenute nel Piano territoriale regionale, indicazioni finalizzate a:

- a. garantire la permanenza degli aspetti peculiari che contraddistinguono i diversi sistemi insediativi, con particolare riferimento agli aspetti di cui al comma 7;
- b. favorire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei contesti urbani consolidati;
- c. garantire la riqualificazione e il completamento delle attrezzature al servizio dei tessuti urbani discontinui, con particolare riferimento alla qualità degli spazi verdi e alla definizione dei bordi urbani;
- d. contrastare il fenomeno della dispersione insediativa, contenendo il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, favorendo il completamento dei tessuti urbani esistenti e inibendo la creazione di nuovi nuclei separati dai contesti già edificati;
- e. contenere, mitigare e compensare gli impatti sul paesaggio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di strutture specialistiche al servizio della produzione e della distribuzione;
- f. garantire la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali, nonché il recupero delle aree agricole in stato di abbandono e la valorizzazione delle aree agricole ancora vitali.

comma 5

La Città di Torino è elemento centrale in progetti di scala sovracomunale quali Corona verde, Tangenziale Verde, Torino Città d'acque.

I piani locali provvedono altresì negli ambiti già edificati caratterizzati da gravi situazioni di compromissione edilizia e urbanistica, con particolare riferimento alle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37, a disciplinare eventuali processi di rigenerazione e trasformazione urbana finalizzati alla sostituzione, riuso e riqualificazione dell'ambiente costruito e degli spazi pubblici, in un'ottica di sostenibilità ambientale, di contenimento del consumo di suolo, di valorizzazione paesaggistica e architettonica del contesto, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale.	
---	--

Direttive

comma 6

I piani locali provvedono a:

- a. precisare la delimitazione delle componenti morfologico-insediative individuate dal Ppr in relazione alla scala di rappresentazione e alle analisi di dettaglio dei propri strumenti; la delimitazione è sottoposta alle previsioni dell'articolo 5, comma 4 delle presenti norme;
- b. rendere coerenti con i contenuti del Ppr le proprie previsioni e disposizioni normative relative alle diverse morfologie insediative.

comma 7

I piani locali per gli interventi di completamento e di sviluppo urbanistico, salvo specifiche indicazioni inserite nell'Allegato B alle presenti norme:

- a. analizzano l'evoluzione storica dell'urbanizzato, anche sulla base delle carte IGM a partire dalla serie 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia, al fine di assicurare la coerenza con il modello insediativo storicamente consolidato;
- b. ne disciplinano l'ammissibilità anche con riferimento ai seguenti aspetti, in particolare ove segnalati nella Tavola P4:
 - i. le porte urbane, ambiti di ingresso alle parti compatte o centrali del tessuto urbano lungo assi di penetrazione, per le quali vanno valorizzati gli spazi e gli elementi esistenti (eventuali viali alberati, cortine edificate, ecc.) o formati nuovi spazi di filtro tra interno ed esterno, con una progettazione unitaria

Nella Tavola T10-Componenti

Morfologico-insediative e naturalistiche sono stati ridefiniti i perimetri delle morfologie in relazione alla scala di dettaglio del PRG, sulla base dello stato di fatto e delle previsioni dello Strumento Urbanistico.

che metta in luce i caratteri delle preesistenze; II. i bordi urbani, intesi come elementi o fasce che definiscono i confini dell'edificato (fronti edificati, crinali, conche, conoidi, terrazzi, lungofiume, lungolago e pedemonte), da consolidare in relazione alle morfologie disciplinate agli articoli dal 35 al 38, attraverso un disegno del profilo urbano riconoscibile e congruente con gli aspetti storici, geomorfologici o naturali strutturanti l'insediamento; III. i varchi, intesi come spazi liberi tra aree edificate, per i quali devono essere evitati interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo-strada, tali da saldare fra loro diverse morfologie insediative o, comunque, da ridurre i varchi tra aree edificate, soprattutto ove funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica di cui all'articolo 42. <i>comma 8</i> Al fine di promuovere la qualità paesaggistica dei sistemi insediativi costituiscono riferimento le linee guida approvate con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010, contenenti criteri e modalità per la progettazione edilizia e la pianificazione locale.	
Articolo 35. Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2. 3)	

m.i. 1: morfologie insediative urbane consolidate dei centri maggiori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);

m.i. 2: morfologie insediative urbane consolidate dei centri minori (prevalentemente nel centro in zone densamente costruite);

m.i.3 : tessuti urbani esterni ai centri (costituito da zone compiutamente urbanizzate in continuum con m.i. 1 o 2.)

Indirizzi

comma 3

I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:

- a. il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;
- b. il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.

comma 4

I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i. 3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.

Direttive

comma 5

I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:

- a. presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;
- b. dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;
- c. prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.

Nella Tavola T10-Componenti

Morfologico-insediative e naturalistiche, sono state individuate le morfologie m.i.1 e m.i.3, modificando il perimetro proposto dal PPR adeguandolo alla ZCS e agli ASA previste dal Piano. Queste zone derivano dalle puntuali analisi storiche svolte per il Piano del 1995, che aveva individuato i tessuti urbani storicamente insediati e da analisi condotte in fase di redazione del Progetto Preliminare.

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)

Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).

Indirizzi

comma 3

I piani locali garantiscono:

- a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;
- b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;
- c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.

I bordi urbani dell'insediamento sono delimitati dalle previsioni dei parchi urbani e collinari del Piano del 1995, in parte ancora da attuarsi.

L'attuazione di progetti quali Corona verde, Tangenziale Verde, Torino Città d'acque, ecc., contribuisce al disegno dei bordi e alla connessione dello spazio pubblico al sistema del verde.

Direttive

comma 4

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:

- a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli;
- b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche;
- c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate;
- d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete.

comma 5

Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:

- a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.
- b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la

Nella Tavola T10-Componenti

Morfologico-insediative e naturalistiche è stato ridefinito il perimetro delle morfologie m.i.4.

maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area; f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.	
Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)	
<i>Insediamenti specialistici organizzati (aree urbanizzate per usi non residenziali).</i> <i>Originati prevalentemente ex novo a margine degli insediamenti urbani compatti, connesse al resto del territorio solo attraverso allacci infrastrutturali.</i>	

Direttive

comma 3

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.

comma 4

Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda preesistente all'adozione del Ppr oppure, se in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;
- II. rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i contesti urbani o rurali, alla conservazione dei varchi, nonché al contenimento e alla mitigazione degli impatti;

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani territoriali provinciali e dai piani locali, in funzione dell'area di influenza, localizzate prioritariamente all'esterno dei beni paesaggistici e in modo da non pregiudicare la salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare le seguenti condizioni:

- I. sia dimostrata l'impossibilità di provvedere al reperimento delle superfici necessarie attraverso il

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche è stato ridefinito il perimetro delle morfologie m.i.5.

Non sono previste nuove aree produttive.

riordino, il completamento e la densificazione dell'esistente; II. non interferiscano con i varchi, con i corridoi di connessione ecologica o con aree di particolare capacità d'uso o pregio per le coltivazioni tipiche, di cui agli articoli 20, 32 e 42; III. non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; IV. sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed ambientali. <i>comma 5</i> Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858. <i>comma 6</i> I piani locali possono prevedere la riconversione degli insediamenti specialistici organizzati mediante i processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.	Tale Direttiva è stata recepita dal Piano all'art. 26 delle NdA.
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)	

Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:

m.i.6: prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);

m.i.7: prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).

Aree in cui sul preesistente insediamento rurale connesso all'uso agricolo prevalgono altri modelli insediativi con recenti e intense dinamiche di crescita.

Direttive

comma 3

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.

comma 4

Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:

- a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;
- b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;
- c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia

Nella Tavola T10-Componenti

Morfologico-insediative e naturalistiche è stato ridefinito il perimetro delle morfologie m.i.6 e m.i.7.

Il Piano già prevede tale possibilità nelle aree a parco urbani e collinari.

urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.	
Articolo 39. “Insule” specializzate e complessi infrastrutturali (m.i. 8, 9)	
<i>m.i. 8: “insule” specializzate (tema areale che contiene: aree militari o carcerarie; principali aree estrattive e minerarie; complessi ospedalieri; piste motoristiche, impianti da golf e altri impianti sportivi, campeggi, grandi strutture commerciali, grandi vivai, parchi tematici e cimiteri di estesa dimensione o esterni all'urbanizzato; depuratori, discariche, impianti speciali, attrezzature produttive speciali e raffinerie);</i> <i>Aree specializzate per grandi attrezzature, recintate, isolate dal resto dei territori.</i> <i>m.i. 9: complessi infrastrutturali (tema areale costituito da: gli svincoli autostradali; nodi e i grandi piazzali di deposito ferroviario; aree e impianti per la logistica, l'interscambio, i depositi e lo stoccaggio delle merci; principali impianti per la produzione di energia; reti di trasporto internazionale e nazionale; principali aeroporti e relative pertinenze).</i> <i>Aree di grandi dimensioni interessate da sistemi infrastrutturali, lineari o puntuali o da attrezzature poco costruite (anche discariche, bonifiche..)</i>	

Indirizzi

comma 3

Per le aree di cui al comma 1, i piani settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali disciplinano gli interventi secondo le seguenti priorità:

- a. limitare le interferenze dei nuovi insediamenti sui beni paesaggistici e sulle componenti di maggior pregio o sensibilità;
- b. privilegiare il recupero e il riuso delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti, degli edifici e dei manufatti dismessi o sottoutilizzati;
- c. razionalizzare la localizzazione dei nuovi insediamenti necessari, in modo da consentire l'utilizzo comune di servizi e infrastrutture e l'attivazione di rapporti di complementarietà e di sinergia, nonché da limitare il frazionamento dei contesti rurali e l'interferenza con le attività agricole;
- d. definire i requisiti e le modalità attuative, con riferimento al contenimento del consumo di suolo, ai rapporti con il contesto paesaggistico e urbano, all'uso delle risorse idriche, al risparmio energetico, all'accessibilità con mezzi pubblici.

Direttive

comma 4

I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1.

comma 5

In coerenza con quanto previsto al comma 3, eventuali ampliamenti o nuove aree per funzioni specializzate o lo sviluppo di nodi infrastrutturali di interesse regionale devono privilegiare:

- a. localizzazioni nei contesti degradati, anche segnalati nel Ppr come aree di criticità, purché ricompresi all'interno di progetti di riqualificazione urbanistica ed edilizia dei siti;
- b. scelte localizzative finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 e subordinate alla realizzazione delle necessarie mitigazioni e compensazioni.

comma 6

Al termine dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, le aree agricole occupate sono restituite all'uso agricolo; gli enti locali disciplinano tale fattispecie all'interno dei propri strumenti di pianificazione.

comma 7

I piani settoriali e locali disciplinano il recupero delle aree estrattive e minerarie in modo tale da mitigare l'impatto prodotto dall'attività produttiva ripristinando, quando possibile, le condizioni originarie dell'area tramite interventi di rinaturalizzazione e ripristino morfologico e vegetativo.

comma 8

I piani locali disciplinano le aree destinate a campeggio privilegiando gli interventi di riqualificazione delle strutture esistenti, promuovendo il loro adeguamento igienico-sanitario, dettando norme e criteri per il

Nella Tavola T10-Componenti

Morfologico-insediative e naturalistiche è stato ridefinito il perimetro delle morfologie m.i.8 e m.i.9.

corretto inserimento paesaggistico degli interventi.	
<u>Prescrizioni</u> La realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.	
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	

- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale , non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del Verbano).

Direttive

comma 4

I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 2.

comma 5

Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:

- a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;
- b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);
- c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;
- d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;
- e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche è stato ridefinito il perimetro delle morfologie m.i.10; le m.i.11 e m.i.14 sono state assimilate alla morfologia m.i.10.

Per quanto riguarda gli edifici rurali riconosciuti di valore storico, la salvaguardia è prevista dalle vigenti norme di Piano all'art. 44 delle NdA.

f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.	
Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- elementi di criticità lineari (tema lineare: infrastrutture a terra - grandi strade, ferrovie, attrezzature, infrastrutture aeree, sistemi arteriali lungo strada);

- elementi di criticità puntuali (tema puntuale costituito da 930 elementi suddivisi in: segni di attività impattanti, aggressive o dismesse - cave, discariche, ecc.).

Indirizzi

comma 3

La Giunta regionale definisce specifici indirizzi e criteri per la riqualificazione delle aree caratterizzate da elementi critici di rilevanza sovralocale.

Direttive

comma 4

I piani territoriali provinciali e i piani locali possono precisare e aggiornare le indicazioni del Ppr relative agli elementi di cui al comma 2, evidenziando i casi, anche potenziali, di interferenza visiva con i beni e le componenti di cui alle presenti norme.

comma 5

Al fine di assicurare la riqualificazione delle aree in cui ricadono gli elementi di criticità di cui al presente articolo i piani locali, in caso di edifici o infrastrutture dismesse o da rimodernare, subordinano ogni intervento di riuso o trasformazione eccedente quanto previsto dal DPR n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a., b., c., alla previa rimozione, o alla massima possibile mitigazione delle situazioni di degrado, di rischio e di compromissione e ne disciplinano, in funzione delle diverse situazioni, le modalità per l'attuazione.

comma 6

I piani settoriali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, disciplinano le modalità di riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di riqualificazione, processi di rigenerazione urbana, misure, programmi e progetti unitari atti a consentire un riutilizzo appropriato del suolo impegnato dagli edifici e dalle infrastrutture dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'Allegato B delle presenti norme.

Nella Tavola T10-Componenti Morfologico-insediative e naturalistiche sono stati individuati gli elementi critici e gli elementi di detrazione visiva.

Tale Direttiva è stata recepita agli artt. 13 e 18 delle NdA.

Art. 42.Rete di connessione paesaggistica

Nella tav. P5 sono individuati gli elementi della rete ecologica (i nodi, le connessioni ecologiche, le aree di progetto, le aree di riqualificazione ambientale), la rete storico-culturale, la rete di fruizione.

Indirizzi

comma 8

I piani territoriali provinciali e i piani locali considerano gli elementi della Rete, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione ambientale di cui all'articolo 44, individuando le misure di tutela e di intervento per migliorarne il funzionamento, mediante appositi progetti, piani e programmi che ne approfondiscano e specifichino gli aspetti di interesse sub regionale e locale, in coerenza con le norme specifiche di tutela e conservazione delle aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000.

comma 9

Gli enti locali assicurano l'accessibilità e la fruibilità della Rete con particolare riferimento agli elementi di cui ai commi 4 e 5 prevedendo, dove necessario, l'installazione di un'adeguata cartellonistica e di punti informativi.

comma 10

In relazione agli elementi della rete ecologica di cui al comma 3, individuati nella Tavola P5:

- a. i nodi rappresentano ambiti di salvaguardia ecologica in cui la Regione può promuovere l'istituzione di nuove aree protette, se non presenti, o comunque di salvaguardia intorno a quelle già istituite, laddove sia necessario;
- b. le aree di riqualificazione ambientale costituiscono gli ambiti in cui sviluppare azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna; le eventuali trasformazioni contribuiscono a ridefinire i bordi urbani sfrangiati; gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale sono finalizzati a

mantenere i varchi tra nuclei urbani, alla realizzazione di cinture verdi, <i>greenway</i> e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica; c. le connessioni lineari (ad es. siepi e filari) esistenti, anche minime, rappresentano gli elementi da conservare e incrementare, in particolare a tutela delle bealere, dei canali e lungo i percorsi individuati nella Tavola P5; d. i contesti fluviali rappresentano gli ambiti all'interno dei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto di quanto previsto dal PAI e dalle Direttive e programmi a esso collegati, per quanto non attiene la tutela del paesaggio), mantenere la vegetazione arborea spondale esistente e impiantarne di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinare il bosco ripariale e promuovere interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti. <i>comma 11</i> Con riferimento alle indicazioni relative alle rete fruitiva, i piani settoriali, territoriali provinciali e i piani locali, per quanto di rispettiva competenza, definiscono azioni finalizzate a: a. adottare orientamenti progettuali tali da aderire ai caratteri specifici dei contesti interessati, con particolare riferimento alle indicazioni di cui alla Parte III delle presenti norme; b. prestare speciale attenzione agli aspetti panoramici e di intervisibilità, sia attivi (le infrastrutture come canali di fruizione visiva), sia passivi (le infrastrutture come oggetto di relazioni	La Tavola T14-Rete ecologica comunale è costituita dagli elementi della rete ecologica e la tavola T13 è costituita da elementi della rete di fruizione culturale. La rete ecologica, come definita dal PTC2 e dalla legge 19/2009, è costituita da un sistema integrato di aree naturali interconnesse, quali Aree protette (Parchi Naturali, Riserve Naturali, Aree contigue e Zone Naturali di Salvaguardia); Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS); Fasce perifluviali (coincidenti con i fiumi e con le Fasce A e B del PAI) comprese nei corridoi di connessione ecologica); Corridoi di connessione ecologica (aree comprese nella Fascia C di PAI); Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico; Zone umide (area di confluenza del Meisino); Aree boscate (corrispondenti ai Boschi rilevati dall'IPLA nel 2016, ridefiniti a seguito di puntuali approfondimenti nella Tavola T08-Beni Paesaggistici). Ulteriori elementi di nodi e connessione sono stati identificati con i parchi urbani e collinari, con i parchi cittadini rilevanti e con i viali alberati. La rete di fruizione culturale è costituita dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale; Torino rientra nel sistema delle Residenze Sabaude
--	---

visive), con particolare riferimento a quelle considerate agli articoli 30 e 33; c. prestare speciale attenzione all'uso della vegetazione (cortine verdi, viali d'accesso, arredo vegetale, barriere verdi anti-rumore, ecc.) nei progetti di infrastrutture; d. adottare specifiche misure di mitigazione nei confronti delle criticità esistenti. <u>Direttive</u> <i>comma 12</i> I piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della Rete descritti nei commi 3, 4 e 5, precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all'attuazione delle indicazioni progettuali del Ppr, con particolare riferimento ai corridoi e ai sistemi (ambientali, storici e infrastrutturali) di livello sovra locale. <i>comma 13</i> I piani locali assumono e specificano alla scala di maggior dettaglio gli elementi della Rete, ponendo particolare attenzione alla disciplina per gli elementi puntuali e recependo dalla pianificazione di area vasta le indicazioni riguardanti le misure di tutela di livello sovra locale. <i>comma 14</i> La Rete costituisce riferimento per: a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle storico-culturali a esse associate; le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete,	(Patrimonio mondiale dell'UNESCO). La rete si fonda su un insieme di mete storico-culturali e naturali di diverso interesse e capacità attrattiva, collegate tra loro da itinerari rappresentativi del paesaggio regionale.
---	--

individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione; b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.	
--	--

LA NORMATIVA DEL CENTRO STORICO DI TORINO IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (estratto dalla Relazione Illustrativa, Capitolo relativo alle Norme e Regole del Centro Storico e la Coerenza con il PPR)

La coerenza delle NdA del PRG con l'art. 24 delle NdA del PPR

Il tema dei centri storici è trattato, in particolare, nell'apparato normativo del Piano Paesaggistico all'art. 24 "Centri e nuclei storici".

La "Tabella II. Raffronto tra le norme di attuazione del PPR e le previsioni della variante", allegata alla relazione di adeguamento al PPR e predisposto sulla base dello schema definito dalla Regione con il Regolamento di attuazione, illustra e chiarisce il riscontro del rispetto e dell'attuazione delle norme del PPR da parte della variante di Piano Regolatore.

In sintesi le Direttive dell'art. 24 del PPR Centri e nuclei storici, demandano ai piani locali:

- a) la verifica delle perimetrazioni dei centri e nuclei storici, al fine di salvaguardare le relazioni fondamentali con il contesto paesaggistico;

- b) la definizione di una disciplina di dettaglio che assicuri la conservazione e la valorizzazione della morfologia di impianto dei centri, della specificità delle strutture in relazione agli aspetti geomorfologici e agli elementi rilevanti del contesto, delle strutture in relazione agli elementi storicamente rilevanti, del tessuto e delle tipologie edilizie, degli elementi di valenza paesaggistico-percettiva;
- c) la tutela degli spazi urbani e dei complessi urbanistici di particolare valore storico-architettonico;
- d) la tutela dei valori storici e architettonici del patrimonio edilizio.

Riguardo alle Direttive, il Piano individua la Zona Centrale Storica nella tavola T02-Intero territorio comunale-Zone Normative e i 25 Ambiti Storico-Ambientali nella tavola T04-Intero Territorio Comunale-Beni di valore riconosciuti dal Piano. Le relative norme di tutela e attuative sono comprese negli articoli 14, 19, 29, 40 e 44 delle Norme di Attuazione (NdA).

In relazione al punto a) le tavole T02-Intero territorio comunale-Zone Normative e T04-Intero Territorio Comunale-Beni di valore riconosciuti dal Piano, riportano i perimetri della Zona Centrale Storica e degli Ambiti Storico-Ambientali. L'art. 19 classifica la ZCS come insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o paesaggistico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della LUR (comma 1, punto l) e di cat. A secondo il D.M. 2.4.68 n. 1444 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 e seguenti della Legge 457/78. All'interno della Zona Centrale Storica, il Piano individua l'Area normativa dei Tessuti storici nella quale gli interventi sono finalizzati alla tutela dell'architettura e dell'ambiente attraverso una corretta lettura dei valori storici, delle trasformazioni urbane e delle vicende che, nel tempo, hanno plasmato la città.

All'art. 40 gli Ambiti Storico-Ambientali sono definiti quali parti di territorio caratterizzate da insediamenti storici e spazi che qualificano il tessuto Urbano, classificate di categoria B secondo il D.M. n. 1444 del 2.04.68.

In relazione al punto b), la disciplina per la conservazione e valorizzazione dei centri e nuclei storici è normata dagli artt. 19 e 44 della NdA.

Al Titolo III Capo II delle NdA, vengono introdotte tutele per gli elementi di valenza paesaggistico-percettiva, ai quali si rimanda, relative agli artt. 30 e 31 del PPR.

In relazione al punto c), gli spazi urbani e i complessi di valore storico-architettonico sono disciplinati dal Piano ai seguenti articoli delle NdA:

art. 19 - Aree dei tessuti storici,

art. 44 - Edifici ed elementi di interesse storico e caratterizzanti l'ambiente costruito

art. 39 - Centralità di quartiere

in questo articolo, al comma 4 l'Amministrazione Comunale promuove interventi di riqualificazione dello spazio pubblico in aree appositamente perimetrate, anche estesi ad aree a servizi contigue o prossime, con l'obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico attraverso il coordinamento degli interventi pubblici, organizzazione e valorizzazione del verde e degli spazi non costruiti e il rispetto e valorizzazione delle visuali prospettiche.

Ai sensi dell'art. 19 delle NdA, nelle Aree dei tessuti storici gli interventi di completamento sono consentiti esclusivamente in determinate aree (le Aree di Trasformazione) per le quali il Piano prevede interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti. I parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi e le destinazioni d'uso sono descritti nelle relative schede. In ogni caso la realizzazione di nuovi edifici non potrà interferire negativamente con le visuali esistenti dalle strade (assi prospettici e percorsi panoramici), dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari sui fulcri del costruito (rif. artt. 30-31 PPR, a cui si rimanda, recepiti dal Titolo III Capo II delle NdA).

Gli elementi rilevanti del tessuto urbano storico sono individuati nell'Allegato Tecnico A04-Zona A-Aree da Trasformare/Relazioni con lo Spazio Pubblico relativo all'attuazione delle Aree di Trasformazione nella Zona Centrale Storica e le relative relazioni con lo spazio pubblico, sopra descritte. L'individuazione degli elementi ha consentito di prevedere tutele puntuali, inserite nelle specifiche schede normative delle Aree di Trasformazione (AT) della Zona Centrale Storica. Le AT sono le uniche aree del centro storico nelle quali sono consentiti interventi rilevanti, soggetti al parere della Commissione Locale del Paesaggio.

Gli edifici e le aree del sistema della Corona di Delizie sono già tutelati dal Piano, oltre che da vincoli di rango superiore. Il Castello del Valentino e la Villa della Regina sono compresi in aree per servizi pubblici e a Verde, con le relative aree di pertinenza, nonché riconosciuti quali Siti Unesco nella tavola T13-Rete di connessione paesaggistica e Siti Unesco, normati all'art. 51 delle NdA.

In relazione al punto d), nella Zona Centrale Storica e negli Ambiti Storico-Ambientali, come già detto, la disciplina per la conservazione e valorizzazione dei centri e nuclei storici è normata dall'art. 19 della NdA, gli interventi sugli edifici e sulle aree ricadenti in tali zone sono disciplinati, oltre che dagli artt. 19 e 44 delle NdA, dall'Allegato A. Per questa specifica direttiva, è stata introdotta una specifica norma all'art. 19.07 e all'art. 44.04.

Nella ZCS sono identificate le Aree di Trasformazione sopra citate e nelle relative schede normative sono disciplinati gli interventi e gli allineamenti, le dimensioni plano-volumetriche, i rapporti tra pieni e vuoti, l'attenzione ai materiali, ecc.

Nelle aree più complesse, dove previsto dalla scheda normativa, gli interventi si attuano mediante strumento esecutivo.